



Contratto di Assicurazione per la casa e la responsabilità civile della famiglia

ABITA ²⁰

Il presente Fascicolo informativo contenente:

(a) la Nota informativa, comprensiva del Glossario;

(b) le Condizioni Generali di Assicurazione;

deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.



NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione per la casa e la responsabilità civile della famiglia

ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 07.09.2005 n. 209 e dell'art. 33 del Reg. ISVAP 26/05/2010 n. 35

Ultimo aggiornamento: 1 gennaio 2016

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP (ora IVASS), ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Il contratto è concluso con la sede legale dell'Istituto Trentino Alto Adige per Assicurazioni o, più brevemente, ITAS Mutua, sita in Trento - Italia - Piazza delle Donne Lavoratrici 2.

Telefono 0461.891711

www.gruppoitas.it

e-mail: itas.direzione@gruppoitas.it

ITAS Mutua è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923, n. 966, è iscritta all'albo ISVAP delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00008 e fa parte del Gruppo ITAS Assicurazioni, iscritto al n. 010 dell'apposito albo IVASS.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto ammonta a 280 milioni di euro, di cui 91 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 179 milioni di euro relativi alle riserve patrimoniali. L'indice di solvibilità è di 3,72 e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza: in mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, il contratto di durata non inferiore ad un anno è **prorogato per un anno e così successivamente, secondo la modalità del tacito rinnovo**. Per ulteriori informazioni circa le modalità di disdetta, si rinvia all'Articolo 7 delle Condizioni Generali di Assicurazione. Per un costante aggiornamento in merito a eventuali variazioni delle informazioni contenute nel presente fascicolo informativo non dipendenti da innovazioni normative, si fa espresso rinvio al sito internet della Compagnia (www.gruppoitas.it).

3. Coperture assicurative offerte

In ragione delle specifiche esigenze manifestate dal Contraente e delle caratteristiche del caso concreto, la Polizza può prevedere le seguenti coperture assicurative:

COPERTURE ASSICURATIVE

| | |
|-----|--------------------------------------|
| (A) | Incendio |
| (B) | Furto e Rapina |
| (C) | Responsabilità civile della famiglia |
| (D) | Assistenza |
| (E) | Tutela Legale |

(A) Incendio – comprende, tra le **garanzie base**,

la copertura dei danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi causati da: incendio; fulmine; esplosione e scoppio; implosione; caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali; urto di veicoli stradali o natanti; onda sonora;

fenomeno elettrico; fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura delle condutture e/o di elettrodomestici ad esse collegati e dalla relativa ricerca del guasto (operante anche per le tubazioni del gas), fuoriuscita di fumo, gas, vapori, a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore; eventi atmosferici; sovraccarico di neve; eventi sociopolitici; sviluppo di fumi, gas o vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito gli stessi beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da essi; guasti per ordine dell'Autorità o prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio; spese di demolizione, sgombero e smaltimento dei residui del sinistro; spese di rimozione e ricollocamento del contenuto non danneggiato; mancato godimento dei locali assicurati; perdita di pigione; spese per il rimpiazzo del combustibile; spese per il rifacimento o duplicazione di documenti; mancato freddo a generi alimentari contenuti in frigoriferi e/o congelatori; oneri di urbanizzazione, spese di progettazione ed oneri di ricostruzione.

Qualora siano state attivate le relative **partite di polizza**, possono essere operanti le seguenti garanzie: Ricorso terzi e/o locatari; Rischio locativo; Fenomeno elettrico in aumento.

Per ulteriori dettagli in merito alle garanzie prestate si rinvia all'Articolo A.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

La polizza prevede inoltre alcune **Condizioni aggiuntive sempre operanti**, relativamente a: Buona fede; Colpa grave; Onorario periti; Rinuncia alla rivalsa; Rottura lastre; Rovina di ascensori e montacarichi; Cose portate in villeggiatura; Cose presso terzi; Contenuto trasportato su autoveicoli. Per dettagli su come tali Condizioni aggiuntive operino si rinvia all'Articolo A.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio, è possibile attivare le seguenti **garanzie o condizioni facoltative**: Acqua piovana; Grandine su enti fragili; Rigurgiti di fognature; Danni da gelo; SOS Casa (interventi di messa in sicurezza, salvataggio e ripristino a seguito di determinate tipologie di sinistro e spese per un alloggio sostitutivo durante il periodo in cui la dimora abituale è dichiarata inagibile); Estensioni per impianti di pannelli solari termici e fotovoltaici; Abolizione franchigia. Per dettagli su come tali garanzie o condizioni facoltative

operino si rinvia agli Articoli A.3, P.5, P.6 e P.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sulla base delle esigenze manifestate dal Contraente, per le **polizze connesse a mutui**, è possibile limitare le garanzie di polizza al solo fabbricato ed a determinate tipologie di danno.

Per dettagli su tali limitazioni di garanzia si rinvia all'Articolo P.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa **non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi**. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando agli Articoli A.4 ed A.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- e) di smarrimento, furto, rapina e estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto espressamente previsto dall'Articolo A.1.;
- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- i) diretti e indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi

o altri dati informatici - causati o risultanti da:

- virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti;
- anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate:

- a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;
- b) sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

Avvertenza: alcune coperture assicurative sono soggette all'applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo che verranno indicati in Polizza. Per informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie, scoperti e limiti di indennizzo, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli A.1, A.2, nonché A.3, A.6, P.1, P.5 e P.6 se operanti nel caso concreto. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni scoperti, franchigie e limiti di indennizzo previsti nella copertura assicurativa offerta:

CASO A - Danno da evento atmosferico che danneggia il fabbricato (esempio di applicazione di una franchigia)

Franchigia prevista per la garanzia = € 150

Danno = € 7.000

Indennizzo = 7.000 - 150 = € 6.850.

**CASO B - Danno da fenomeno elettrico
(esempio di applicazione di un limite di indennizzo
e di una franchigia)**

Limite di indennizzo pari ad € 5.000 per ogni sinistro
e per anno assicurativo.

Franchigia prevista per la garanzia = € 100.

B.1 Danno = € 2.500,

Indennizzo $2.500 - 100 = € 2.400$.

B.2 Danno = € 7.000,

Calcolo indennizzo: $7.000 - 100 = € 6.900$
superiore al massimo indennizzo.

Indennizzo: € 5.000 (pari al limite di indennizzo).

**CASO C - Danno da sovraccarico neve
(esempio di applicazione di uno scoperto con minimo
e massimo)**

Scoperto previsto per la garanzia 5% con il minimo
di € 500 ed il massimo di € 10.000.

C.1 Danno € 5.000.

Calcolo scoperto: $5.000 \times 5\% = € 250$
(importo inferiore al minimo).

Indennizzo: $5.000 - 250$ (minimo scoperto) = € 4.750.

C.2 Danno € 50.000.

Calcolo scoperto: $50.000 \times 5\% = € 2.500$.

Indennizzo: $50.000 - 2.500 = € 47.500$.

C.3 Danno € 300.000.

Calcolo scoperto: $300.000 \times 5\% = € 15.000$
(importo superiore al massimo scoperto).

Indennizzo: $300.000 - 10.000$ (massimo scoperto) =
€ 290.000.

Avvertenza: in caso di assicurazione prestata a **Valore Intero**, se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro. In ogni caso la Compagnia rinuncia ad applicare il disposto dell'Art. 1907 del codice civile per sinistri il cui indennizzo complessivo non sia superiore ad 5.000,00. Per ulteriori informazioni in merito all'**assicurazione parziale**, si rimanda all'Articolo A.7 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In caso di assicurazione prestata a **Primo Rischio Assoluto** l'indennizzo sarà erogato nei limiti della somma assicurata alla rispettiva partita, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile e le somme assicurate saranno automaticamente ridotte

di un importo pari al danno indennizzabile.

Per ulteriori informazioni in merito alla forma di assicurazione a Primo Rischio Assoluto, alla riduzione delle somme assicurate ed alla possibilità di chiederne il reintegro, si rimanda all'Articolo A.8 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(B) Furto e Rapina - copre i danni derivanti dal furto del contenuto dell'abitazione, dalla rapina o dall'estorsione. La Compagnia indennizza inoltre:

- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati;
- i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato (o appartamento) costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi armadi corazzati e casseforti (**esclusi i contenuti**);
- i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, l'estorsione o per tentare di commetterli;
- il furto di fissi ed infissi del fabbricato (o appartamento) contenente le cose assicurate;
- i danni materiali e diretti causati da furto, rapina o estorsione delle cose assicurate - limitatamente ad effetti personali, gioielli, preziosi e valori - portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi occupati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi **durante il periodo di soggiorno**;
- le spese documentate sostenute per il rifacimento e la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato e/o suoi familiari conviventi in conseguenza di un evento coperto dalla presente Sezione;
- il furto e la rapina del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso Istituti di Credito;
- le spese documentate per l'avvenuta sostituzione delle serrature dei locali adibiti a dimora abituale o per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati dall'autore del furto consumato o tentato;
- i danni derivanti dall'utilizzo fraudolento di carte di credito e bancomat intestati all'Assicurato, conseguenti a furto, rapina, estorsione, clonazione dei mezzi di pagamento in oggetto;
- il furto e la rapina di effetti personali che si trovino chiusi a chiave all'interno di autovetture, roulotte o camper in uso all'Assicurato o a persone del suo nucleo familiare;

Qualora sia stata acquistata la relativa partita,

la Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie accessorie:

- **scippo, rapina, estorsione all'esterno dei locali**, compresi: il furto commesso in seguito ad improvviso malore della persona derubata; lo scippo, rapina, estorsione delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso i ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico, le spese sanitarie documentate conseguenti a sinistro indennizzabile.

Per ulteriori informazioni circa il rischio assicurato, le limitazioni e le condizioni previste per le coperture assicurative prestate, si rinvia all'Articolo B.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sulla base delle esigenze manifestate dal Contraente è possibile limitare le garanzie di polizza escludendo dal Contenuto assicurato gioielli, preziosi e valori.

Per dettagli su tali limitazioni di garanzia si rinvia all'Articolo P.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa **non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi**. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando agli Articoli B.2 e B.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi:

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;**
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o estorsione consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto a questo titolo);**
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;**
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave:**
 - **da persone che abitano con l'Assicurato od occupano**

i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;

- **da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;**
 - **da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;**
 - **da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se con lui non conviventi;**
- avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali costituenti dimora abituale e contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;**
 - indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;**
 - causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.**

Avvertenza: alcune coperture assicurative sono soggette all'applicazione di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo che verranno indicati in Polizza.

Per informazioni di dettaglio circa la presenza di scoperti, franchigie e limiti di indennizzo, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli B.1, B.3, B.4, B.5, B.6, B.7, B.8 e P.1 se operante nel caso concreto delle Condizioni Generali di Assicurazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento dei limiti di indennizzo e di alcuni scoperti e franchigie previsti nella copertura assicurativa offerta:

I) Dimora abituale

Somma assicurata per il contenuto = € 20.000
Garanzia prestata a Primo Rischio Assoluto

CASO A - Danni da scasso ai mezzi di chiusura

Limite di indennizzo previsto dalla garanzia € 2.000

- danni da scasso per € 1.400: totalmente indennizzabili
- danni da scasso per € 2.500: restano a carico dell'Assicurato $2.500 - 2.000 = € 500$.
Importo indennizzato = € 2.000.

CASO B - Danni da furto attraverso una finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme)

È previsto lo scoperto del 20%

- furto per € 5.000

Calcolo dello scoperto: $5.000 \times 20\% = € 1.000$

Calcolo dell'indennizzo: $5.000 - 1.000 = € 4.000$

- furto per € 21.000
- Somma assicurata = € 20.000
 Calcolo scoperto sulla somma assicurata:
 $20.000 \times 20\% = € 4.000$
 Importo indennizzato = $20.000 - 4.000 = € 16.000$.

CASO C - Franchigia assoluta

Franchigia prevista in polizza € 500
 Danno = € 7.000
 Indennizzo = $7.000 - 500 = € 6.500$.

2) Dimora saltuaria non abitata (ipotesi di cumulo di più scoperti)

Somma assicurata per il contenuto = € 10.000
 È previsto uno scoperto del 20%

CASO A - Danni da furto attraverso finestra protetta da solo vetro (mezzo di chiusura non conforme)

È previsto un ulteriore scoperto del 20%
 Massimo scoperto applicabile in caso di coesistenza di più scoperti = 25%

- furto per € 5.000
- Calcolo dello scoperto: $5.000 \times 25\% = € 1.250$
 Calcolo dell'indennizzo: $5.000 - 1.250 = € 3.750$
- furto per € 11.000
- Somma assicurata = € 10.000
 Calcolo scoperto sulla somma assicurata:
 $10.000 \times 25\% = € 2.500$
 Importo indennizzato: $10.000 - 2.500 = € 7.500$.

Avvertenza: l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto, vale a dire senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile, e prevede la riduzione automatica delle somme assicurate a seguito di sinistro. Per informazioni di dettaglio sulla riduzione delle somme assicurate e sulla possibilità di chiederne il reintegro, si rimanda all'Articolo B.9 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

(C) Responsabilità civile della famiglia - copre i danni che

l'Assicurato ed i suoi familiari conviventi, nonché le persone del cui operato debbano rispondere, provocano a terzi, nell'ambito della vita privata. L'assicurazione vale altresì per le responsabilità derivanti all'Assicurato, a titolo meramente esemplificativo e non limitativo:

- dalla mancata o insufficiente sorveglianza di minori di terzi temporaneamente a lui affidati;
- dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a sua dimora abituale, nonché dalla conduzione e/o - esclusivamente se si trovano nel territorio italiano - dalla proprietà di appartamenti e/o case costituenti sue dimore saltuarie e/o temporanee, ovvero dalla proprietà di dimore locate a terzi purché assicurate nell'ambito

- della Sezione A) Incendio;
- dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;
- dallo scoppio di apparecchi televisivi;
- dalla proprietà od uso di apparecchi domestici in genere, anche elettrici od elettronici;
- da esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico;
- dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di lunghezza non superiore a metri 10 nonché di surf o windsurf, purché non dati a noleggio o in locazione;
- da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande;
- dalla proprietà od uso di giocattoli anche a motore;
- dalla proprietà od uso di biciclette senza motore a scoppio compreso l'uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
- dalla proprietà od uso di cavalli ed altri animali da sella;
- dalla proprietà e/o possesso di animali domestici e cani;
- dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari, quali addetti ai servizi domestici, baby sitter o persone alla pari, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni;
- dalla guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori o di persone interdette soggette alla sua tutela;
- dalla pratica puramente dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti;
- dalla pratica del campeggio - purché svolto in aree regolarmente autorizzate - ed uso delle relative attrezzature;
- dalla pratica del modellismo anche a motore, del bricolage e del giardinaggio anche con uso di macchine ed attrezzature;
- dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco purché legalmente detenute, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili;
- dall'utenza della strada in qualità di pedone o ciclista;
- in qualità di trasportato su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;
- da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- quale committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008.
- dall'esercizio di attività di volontariato;
- per fatto dei propri figli minori quando sono affidati temporaneamente a persone non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone

- per fatto dei minori loro affidati;
- dall'affidamento a terzi di animali domestici;
- da inquinamento accidentale conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato;
- da partecipazione in qualità di genitore ad attività organizzate dalla scuola ed autorizzate dalle Autorità scolastiche;
- da incendio, esplosione, implosione o scoppio:
 - al fabbricato ed al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in locazione per la villeggiatura, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile;
 - a cose di terzi derivanti dall'uso temporaneo di locali di villeggiatura (comprese le camere di albergo) non di sua proprietà;
- dalla proprietà o uso di golf car e/o carrozzine ed altri mezzi per invalidi e portatori di handicap, anche a motore, purché non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico.

Per ulteriori dettagli in merito alle garanzie prestate si rinvia agli Articoli C.1 e C.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio, l'assicurazione può essere estesa ai rischi di responsabilità civile per danni a terzi derivanti:

- dall'esercizio dell'**attività venatoria**;
- dallo svolgimento dell'attività di **"Bed & Breakfast"**;
- dall'attività di **insegnante di scuola media, elementare, materna o nido di infanzia**.

Per dettagli su come tali garanzie facoltative operino si rinvia agli Articoli P.10, P.12 e P.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Sulla base delle esigenze manifestate dal Contraente è possibile limitare le garanzie di polizza alla sola Responsabilità Civile della proprietà del fabbricato.

Per dettagli su tale limitazione di garanzie si rinvia all'articolo P.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: la copertura assicurativa **non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne**, in talune ipotesi. Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando agli Articoli C.3, C.4 e C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi.

L'assicurazione, salvo quanto espressamente derogato dalle singole garanzie, non comprende i danni:

- derivanti da furto;

- derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- derivanti dall'esercizio di attività professionali delle persone assicurate;
- conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da: inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; esalazioni fumogene e gassose; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- a cose altrui derivanti da incendio di beni delle persone assicurate o dalle stesse detenuti a qualsiasi titolo;
- derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione;
- da detenzione o impiego di esplosivi;
- a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate scaricate;
- derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- derivanti da umidità, stitlicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario;
- di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- provocati da cancellazione, distruzione, danneggiamento, o modificazione di qualsiasi natura di dati informatici. Sono altresì esclusi eventuali danni provocati da errori nella creazione, cancellazione od utilizzo di dati informatici;
- derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- derivanti da richieste di risarcimento a seguito di

malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE).

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente. Relativamente ai soli danni a cose, i genitori ed i figli del Contraente o dell'Assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi limitatamente al rischio della proprietà e della conduzione dei fabbricati;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l'assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Avvertenza: alcune coperture assicurative sono soggette all'applicazione di franchigie e massimali che verranno indicati in Polizza.

Per informazioni di dettaglio circa la presenza di franchigie e massimali si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare agli Articoli C.2 e, se operanti nel caso concreto, P.1 e P.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento dei massimali e di alcune franchigie previsti nella copertura assicurativa offerta:

Massimale assicurato = € 500.000

CASO A - L'Assicurato fa cadere dal balcone un vaso e provoca la morte di due passanti

A.1 il risarcimento ammonta a complessivi € 490.000: totalmente indennizzati;

A.2 il risarcimento ammonta a complessivi € 650.000: rimarranno a carico dell'Assicurato $650.000 - 500.000 = € 150.000$, l'indennizzo sarà pari all'intero massimale.

CASO B - a seguito di fuoriuscita di acqua condotta dalla lavatrice dell'Assicurato si allaga il magazzino del negozio sottostante i danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi sono risarciti con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

B.1 il risarcimento ammonta ad € 24.000: l'indennizzo sarà pari a $24.000 - 250 = € 23.750$

B.2 il risarcimento ammonta ad € 26.000: la Compagnia indennizzerà 25.000 (limite di indennizzo) $- 250 = € 24.750$.

CASO C - Il cane dell'Assicurato morde il vicino

La richiesta danni ammonta ad € 2.500

C.1 il cane non è classificato come "cane impegnativo" ai sensi della normativa vigente: è prevista una franchigia di € 100: l'indennizzo sarà pari a $2.500 - 100 = € 2.400$

C.2 il cane è classificato come "cane impegnativo" ai sensi della normativa vigente: è prevista una franchigia di € 500: l'indennizzo sarà pari a $2.500 - 500 = € 2.000$.

(D) Assistenza - la Compagnia a seguito di un sinistro che colpisca l'abitazione dell'Assicurato si obbliga a garantire, nei modi e nei limiti indicati all'Articolo D.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, le seguenti prestazioni:

1. invio di un idraulico in caso di emergenza;
2. invio di un elettricista in caso di emergenza;
3. invio di un fabbro in caso di emergenza;
4. spese di albergo;
5. trasloco;
6. rientro anticipato;
7. invio di un sorvegliante;
8. spese di pensione dell'animale domestico (garanzia valida per cani e gatti);
9. segnalazione ed invio di una collaboratrice familiare;
10. servizi non sanitari (pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, sorveglianza minori);
11. adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente;
12. fornitura temporanea di Energia Elettrica;
13. fornitura temporanea di Gas;
14. invio di personale specializzato nella fornitura di Acqua.

È possibile estendere la copertura assicurativa a:

15. Invio di un tecnico riparatore di elettrodomestici.

Per dettagli su questa estensione di garanzia si rinvia all'Articolo D.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Ogni prestazione viene fornita **fino a tre volte per ciascun tipo, entro il periodo di durata annuale della garanzia.**

Avvertenza: la copertura assicurativa prevede delle specifiche ipotesi di **esclusione di validità.**

Si segnalano le seguenti, a titolo esemplificativo, rimandando poi, per ulteriori informazioni circa le esclusioni sulla copertura assicurativa, all'Articolo D.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri:

- provocati o dipendenti da dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- provocati o dipendenti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
- provocati o dipendenti da inondazioni, allagamenti,

- penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
- provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
- provocati o dipendenti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
- provocati o dipendenti da gelo, umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
- provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
- verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
- causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;
- causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato;
- conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;
- all'impianto nel quale si sia verificato l'evento se determinato da usura, da corrosione o difetti di materiale;

Avvertenza: la copertura assicurativa non prevede ipotesi di franchigie. Per la presenza di massimali di spesa, si rinvia alle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare all'Articolo D.1. A titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, si riporta qui di seguito il meccanismo di funzionamento di alcuni massimali di spesa previsti nella copertura assicurativa offerta:

CASO A

A causa della rottura di un tubo si rende necessario l'intervento di un idraulico.

La Compagnia tiene a proprio carico l'uscita e la manodopera fino ad un massimo per sinistro di € 260.

- La spesa sostenuta ammonta ad € 200 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale. Restano a carico dell'Assicurato € 150 di materiale. La Compagnia indennizzerà € 200.
- La spesa sostenuta ammonta ad € 300 di uscita/manodopera ed € 150 di materiale.

Restano a carico dell'Assicurato € 150 di materiale, e $300 - 260 = € 40$ di uscita/manodopera.

La Compagnia indennizzerà € 260.

CASO B

A seguito di un sinistro la casa è dichiarata inagibile.

L'Assicurato pernotta in albergo a spese della Compagnia, in regime di bed&breakfast fino ad un massimo di € 520.

- Le spese di albergo sostenute dall'Assicurato ammontano ad € 400, totalmente a carico della Compagnia.
- Le spese di albergo sostenute dall'Assicurato ammontano ad € 700.
Restano a carico dell'Assicurato $700 - 520 = € 180$. Sono a carico della Compagnia € 520.

(E) Tutela Legale - assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione per le materie elencate nelle prestazioni garantite;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta.

È possibile scegliere tra **Garanzie Base** e **Garanzie Plus**.

Le **Garanzie Base** valgono per:

- l'esercizio di pretese al risarcimento danni extracontrattuali a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- resistere a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi;
- controversie relative a rapporti di lavoro con

- collaboratori domestici regolarmente assunti;
- la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzioni;
- l'esercizio di pretese risarcitorie extracontrattuali che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Le **Garanzie Plus**, oltre a quanto già previsto per le Garanzie Base, valgono per:

- controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte;
- controversie relative a diritti reali o locazione;
- proporre all'Autorità Giudiziaria il ricorso per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente;
- istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ) di un parente o di un congiunto.

Per ulteriori dettagli sulle coperture prestate si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione, in particolare gli Articoli E.1, E.3, E.9, E.10 ed E.11.

Avvertenza: la copertura assicurativa **non sarà valida e, pertanto, l'Assicurato non sarà tenuto indenne, in talune ipotesi.** Si riportano di seguito alcune di tali ipotesi, rimandando agli Articoli E.2 ed E.12 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio, nonché per un'elencazione completa di tutte le ipotesi. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le garanzie **non sono valide:**

- per vertenze concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- per fatti dolosi delle persone assicurate;
- per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;

- per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante dall'esercizio della professione medica della professione sanitaria di ostetrica o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- per i casi di adesione a class action;
- per i casi connessi alla circolazione stradale;
- per vertenze contrattuali con la Compagnia;
- per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

L'Assicurato è tenuto:

- a regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Compagnia non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi; non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.

Avvertenza: le coperture assicurative sono soggette all'applicazione massimali e/o di limiti di valore di lite che verranno indicati in Polizza.

Si riporta qui di seguito una tabella con la quale si fornisce un'esemplificazione numerica del meccanismo di funzionamento della copertura assicurativa offerta:

Massimale assicurato = € 8.000 per caso assicurativo.

CASO A - Causa per controversie relative a rapporto di lavoro con un collaboratore domestico

- spese sostenute = € 7.500: importo liquidato = € 7.500
 - spese sostenute = € 9.000: importo liquidato = € 8.000.
-

CASO B - Alla controversia di cui al Caso A si aggiunge la difesa in un procedimento penale per lesioni colpose
Essendo il massimale per caso assicurativo e non per anno, anche il secondo sinistro sarà liquidato con le stesse modalità evidenziate *sub* Caso A.

CASO C - Lite per inadempienza contrattuale
La garanzia opera semprechè il valore in lite sia superiore a € 250 ed inferiore a € 52.000.

- C.1 valore della lite = € 200: sinistro inferiore al minimo previsto per essere ammesso in copertura
C.2 valore della lite = € 100.000: sinistro superiore al massimo previsto per essere ammesso in copertura
C.3 valore della lite = € 50.000: sinistro ammesso in copertura fino al massimale assicurato per caso assicurativo, come *sub* Caso A.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

Avvertenza: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Tuttavia, **relativamente alla sola Sezione A) Incendio**, le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della Polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **semprechè tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.**

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Per ulteriori informazioni circa gli effetti delle dichiarazioni false o reticenti, si rinvia agli Articoli I ed A.2, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: fatte salve le specifiche ipotesi di nullità disciplinate dalla legge, tra cui i casi di dolo o colpa grave, non sono previste altre ipotesi specifiche di nullità.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale al diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione. Tuttavia, **relativamente alla sola Sezione A) Incendio**, la mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio non comporterà decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **semprechè tali omissioni siano avvenute in buona fede. La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire**

la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Per esempio costituisce un ipotesi di aggravamento del rischio la seguente circostanza: il fabbricato nel quale si trova l'appartamento assicurato ospita un nuovo supermercato che occupa la metà della superficie complessiva del fabbricato stesso. In tal caso, viene meno il requisito previsto dall'Articolo A.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in forza del quale la garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

Per ulteriori informazioni circa le modalità di comunicazione e le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione, si rinvia agli Articoli 4, 5 ed A.2, lettera a) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

6. Premi

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia. Fatte salve eventuali limitazioni all'utilizzo di uno o più dei mezzi di pagamento espressamente evidenziate dall'Intermediario, si precisa che la Compagnia accetta pagamenti che vengano effettuati per il tramite dei seguenti mezzi di pagamento: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati alla Compagnia, oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico o altri mezzi di pagamento bancario o postale, tra cui a titolo meramente esemplificativo il vaglia postale; c) qualsiasi altro sistema di pagamento elettronico (POS o Carta di Credito); d) denaro contante, per premi di importo non superiore a quanto previsto dalla normativa vigente, al momento della sottoscrizione della polizza. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento semestrale del premio, questo è dovuto per l'intero anno.

Avvertenza: nel caso in cui il contratto di assicurazione sia connesso a mutui o altro tipo di finanziamenti, i costi medi effettivamente sostenuti dal Contraente sono quelli di seguito descritti:

| | |
|---|----------|
| Premio medio imponibile | € 280,00 |
| di cui costi medi sostenuti dal Contraente (Spese generali calcolate sul premio medio) | € 95,20 |

Si precisa che dei costi indicati sostenuti dal Contraente, la quota parte percepita in media dall'Intermediario è:

| | VALORE ASSOLUTO | VALORE IN % |
|--|-----------------|-------------|
| Provvigioni riconosciute all'Intermediario | € 67,20 | 24% |

Avvertenza: si precisa che in caso di estinzione anticipata o trasferimento del finanziamento, la Compagnia, previa definizione di ogni eventuale sinistro aperto, provvede alla restituzione all'Assicurato della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà richiedere il mantenimento della copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale originaria, a favore del nuovo beneficiario designato.

Per la descrizione dettagliata delle modalità di pagamento del premio, si rinvia all'Articolo 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

7. Rivalse

Avvertenza: in relazione alla copertura contro i rischi derivanti da Incendio, la Compagnia rinuncia, **salvo il caso di dolo**, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, i parenti, i conviventi, gli ospiti o i collaboratori familiari del Contraente o dell'Assicurato **a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.**

In tutti gli altri casi la Compagnia che ha pagato l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare della stessa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile. Per ulteriori dettagli, si rinvia all'Articolo A.2 lett. d) delle Condizioni Generali di Assicurazione.

8. Diritto di recesso

Avvertenza: dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, se il contratto prevede più Sezioni, il Contraente ha la facoltà di chiedere che siano ripristinate quelle non colpite da sinistro alle stesse condizioni di premio e normative del contratto disdettato, tramite la sostituzione della polizza con una nuova, mantenendo ferma la scadenza contrattuale originaria. Per ulteriori informazioni circa le specifiche modalità di recesso, si rinvia all'Articolo 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione **si prescrivono in due anni** dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il

diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 C.C.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Il contratto è sottoposto alla legge italiana.

11. Regime fiscale

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono **a carico del Contraente**. In particolare, le aliquote applicate alle singole sezioni sono le seguenti:

- Sezione (A) Incendio = **22,25%**;
- Sezione (B) Furto e Rapina = **22,25%**;
- Sezione (C) Responsabilità civile della famiglia = **22,25%**;
- Sezione (D) Assistenza = **10%**;
- Sezione (E) Tutela legale = **21,25%**.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne **avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza.**

Per ulteriori informazioni circa le modalità di denuncia si rinvia all'Articolo 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per ulteriori informazioni circa gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative si rinvia agli Articoli 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22, C.6, E.5 ed E.6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

In relazione al contratto di Assistenza, la Compagnia ha affidato la gestione dei sinistri a **Europ Assistance Italia S.p.A.**, come meglio indicato nell'Articolo D.4 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami devono essere **inoltrati per iscritto** alla Compagnia:

ITAS Mutua - Servizio Reclami

Piazza delle Donne Lavoratrici, 2 - 38123 Trento

Fax 0461 891 840 - e.mail: reclami@gruppoitas.it

I reclami devono contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con recapito telefonico; **b)** numero della polizza e nominativo del Contraente; **c)** numero dell'eventuale sinistro oggetto del reclamo; **d)** individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; **e)** breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela; **f)** ogni documento utile per descrivere le circostanze.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro **nel termine massimo di quarantacinque giorni**, potrà rivolgersi all'IVASS,

Servizio Tutela degli Utenti, a mezzo posta (Via del Quirinale 21, 00187 Roma), o fax (06.42.133.745 o 06.42.133.353) corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Ulteriori informazioni a riguardo, incluso il modello utilizzabile, sono reperibili sul sito www.ivass.it al link "Come presentare un reclamo".

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura **FIN-NET**, accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda, infine, che in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, ferma la possibilità di rivolgersi all'IVASS come sopra specificato e/o di interessare l'Autorità giudiziaria, il reclamante potrà scegliere di avvalersi, ove ne ricorrano i presupposti, dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:

- 1) **Mediazione finalizzata alla conciliazione:** per qualsiasi controversia civile o commerciale vertente su diritti disponibili, è possibile ricorrere alla procedura istituita dal D.Lgs.n.28 del 4 marzo 2010. Per avviarla occorre depositare apposita istanza presso un organismo di mediazione (il cui registro è disponibile sul sito del Ministero della Giustizia www.giustizia.it) nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.
- 2) **Negoziazione assistita finalizzata alla composizione bonaria della lite:** è possibile attivare tale procedura rivolgendosi al proprio avvocato di fiducia (D.L.12 settembre 2014 n.132). In tal caso le parti sottoscrivono un accordo con cui convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia entro un termine concordato.
- 3) **Arbitrato:** le Condizioni generali di assicurazione possono prevedere la facoltà di ricorso a procedure arbitrali, specificandone le modalità di promozione (in forza di quanto previsto dal titolo VII, capo I, del Codice di Procedura Civile).

Maggiori informazioni in merito sono disponibili su www.gruppoitas.it, nella sezione "Reclami".

Mediazione: Fermo restando quanto previsto in ordine alle negoziazioni volontarie di cui alla presente nota informativa, le controversie relative ai contratti assicurativi sono regolamentate dal D.lgs.04.03.2010 n. 28 e successive modifiche e dalle normative secondarie di attuazione.

14. Arbitrato

In relazione al contratto di Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità,

designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. **Avvertenza:** resta ovviamente salva la facoltà dell'Assicurato di adire direttamente la via giudiziaria.

ITAS Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.



Ermanno Grassi
Il Direttore Generale
ITAS Mutua

GLOSSARIO

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato precisato qui di seguito. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente glossario, si rinvia alle Condizioni Generali di Assicurazione.

Armadio corazzato:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti e battenti** costituiti da: involucro esterno in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm., strato di conglomerato cementizio od altro materiale refrattario; protezione di acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, di spessore non inferiore a 2 mm., estesa a tutta la superficie del corpo e dei battenti; battenti con sagomatura antistrappo sul lato cerniere;
- **movimento di chiusura:**
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda catenacci multipli ad espansione su tre lati di un battente (almeno un catenaccio sul lato orizzontale superiore, tre sul lato verticale serrature ed uno sul lato orizzontale inferiore);
 - rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;
- **peso minimo:** 300 Kg.

Assicurato:

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Assicurazione:

contratto di assicurazione.

Assicurazione a primo rischio assoluto (P.R.A.):

forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile.

Assicurazione a valore intero (V.I.):

forma di assicurazione che comporta, in caso di danno, l'applicazione della regola proporzionale così come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile.

Autocombustione:

combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.

Cassaforte murata:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti** in acciaio di spessore non inferiore a 2 mm.;
- **battente** in acciaio, con aderente piastra in acciaio al manganese o di altro materiale avente caratteristiche di resistenza al trapano almeno pari a quelle dell'acciaio al manganese, estesa su tutta la superficie del battente stesso. Spessore massiccio del battente non inferiore a 10 mm.;
- **movimento di chiusura** azionante catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti su almeno due lati del battente, rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali. Nel caso il battente sia con sagomatura antistrappo sul lato cerniere, su questo lato non sono necessari catenacci ad espansione;
- **dispositivo di ancoraggio** ricavato od applicato sul corpo della cassaforte in modo che questa, una volta incassata e cementata nel muro, non possa essere sfilata dal muro stesso senza demolizione del medesimo.

Cassaforte non murata:

mezzo di custodia avente le seguenti caratteristiche:

- **pareti e battente** di adeguato spessore, costituiti da difese atte a contrastare attacchi condotti con soli mezzi meccanici tradizionali (trapano, mola a disco, mazze, scalpelli, martelli a percussione, etc.);
- **movimento di chiusura:**
 - manovrato da maniglia o volantino che comanda

catenacci ad espansione, multipli o a lama continua, posti almeno sui due lati verticali del battente. Sul lato cerniere possono essere in ogni caso adottati catenacci fissi, oppure un profilo continuo ad incastro antistrappo. Nelle casseforti a due battenti, i catenacci debbono essere presenti su tutti i lati dei battenti;

- rifermato da serratura di sicurezza a chiave con almeno cinque lastrine e/o da serratura a combinazione numerica o letterale con almeno tre dischi coassiali;

- **peso minimo:** 200 Kg.

Collaboratori familiari:

addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e ragazze alla pari.

Compagnia:

ITAS Mutua.

Contenuto dell'abitazione:

- **mobilio ed arredamento:** il complesso mobiliare per l'arredamento dei locali di abitazione ed eventuale ufficio o studio professionale **se comunicanti con l'abitazione stessa**; impianti di prevenzione e di allarme, armadi di sicurezza o corazzati, casseforti; attrezzature e scorte domestiche; elettrodomestici; apparecchi audio-fono-visivi in genere ad uso domestico quali: radio, autoradio, televisori, videoregistratori, lettori dvd e cd, videogiochi, complessi stereofonici, registratori, etc.;
- **mobili di antiquariato;**
- **effetti personali:** capi di vestiario ed indumenti in genere, pellicce, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine ed apparecchi cine-foto-ottici quali: macchine fotografiche, videocamere, cineprese, proiettori, binocoli, cannocchiali, etc.; altri apparecchi elettronici quali: personal computer, stampanti, apparecchi fax, apparecchi telefonici portatili etc.; strumenti musicali, armi da fuoco ed oggetti personali in genere; sono compresi anche gli oggetti personali dei collaboratori domestici e degli ospiti dell'Assicurato;
- **gioielli e preziosi:** gioielli, metalli preziosi (oro e platino) lavorati o grezzi, orologi ed oggetti di metallo prezioso, pietre preziose, perle naturali o di coltura, pietre dure o artificiali se montate su metallo prezioso;
- **oggetti pregiati:** tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte **non costituenti mobilio (esclusi gioielli e preziosi)**, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e collezioni;
- **valori:** denaro, carte valori, buoni pasto e titoli di credito in genere;
- **addizioni e miglurie** apportate dal locatario anche se rientranti nella definizione di "Fabbricato".

Contraente:

soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose:

(valevole solo per la Sezione RCT)

sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Dimora abituale:

quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, e comunque l'abitazione principale in cui gli stessi dimorano per la maggior parte dell'anno.

Dimora abituale di tipo A:

appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'interno ma con accesso comune dall'esterno del fabbricato.

Dimora abituale di tipo A - Appartamento posto su piano intermedio:

appartamento avente altri appartamenti sovrastanti e sottostanti e comunque con aperture, diverse da quelle relative all'ingresso dell'appartamento, situate ad oltre 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Dimora abituale di tipo B:

villa unifamiliare o appartamento facente parte di fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso dall'esterno del fabbricato.

Dimora saltuaria:

villa unifamiliare o appartamento, ubicati nel territorio italiano, ove l'Assicurato non dimora abitualmente, ma di cui può disporre in qualsiasi momento.

Disabitazione:

assenza continuativa dall'abitazione dell'Assicurato, dei suoi familiari o delle persone con lui conviventi. La presenza di persone limitata alle sole ore diurne o la visita dei locali contenenti gli enti assicurati per ispezioni, controlli, pulizie e riparazioni non costituisce interruzione della disabitazione.

Documenti:

documenti personali, registri, dischi e supporti in genere per macchine ed elaboratori elettronici.

Effetti personali:

Vestiaro, articoli da viaggio, bagagli in genere, macchine e apparecchi cine foto/ottici, telefoni cellulari e relativi accessori, palmari e personal computer; attrezzature sportive dell'Assicurato o dei suoi familiari. **Sono esclusi valori e oggetti pregiati.**

Esplosione:

sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Fabbricato:

- complesso delle opere edili costituenti l'intero fabbricato o una sua porzione, sito nell'ubicazione indicata in polizza, compresi fissi, infissi, opere di fondazione o interrate;
- impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, elettrici fissi, telefonici, videocitofoni, ascensori, montacarichi, scale mobili ed ogni altro impianto od installazione al servizio del fabbricato **se considerati immobili per natura o destinazione**, comprese le antenne radiotelevisive e gli impianti di ricezione satellitare;
- tinteggiature, tappezzerie, rivestimenti, soffittature e controsoffittature, parquet, moquette, affreschi e statue e simili enti **non aventi valore artistico**;
- dipendenze e pertinenze - **purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti** - quali centrale termica, box o garage ad uso privato, muri di cinta, recinzioni fisse, cancellate e cancelli manovrabili anche elettronicamente, piscine, campi ed attrezzature igienico- sportive e da gioco ma **esclusi: parchi, alberi di alto fusto e strade private.**

Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune.

Si intende escluso quanto indicato nella definizione di "Contenuto".

Fissi ed infissi:

manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione ed aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

Franchigia:

importo del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Furto:

impossessamento della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio:

combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

Incombustibilità:

si considerano incombustibili sostanze o prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

Indennizzo:

somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

Intermediario:

Agenzia di assicurazioni o mediatore di assicurazioni (broker) abilitati alla vendita ed alla gestione della polizza.

Lastre antisfondamento:

si intendono quelle costituite da più strati di vetro accoppiati fra loro con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico oppure costituito da uno strato di materiale sintetico (policarbonato) di adeguato spessore.

Massimali di responsabilità civile verso terzi:

i massimali di garanzia fissano le somme fino alla concorrenza delle quali la Compagnia presta l'assicurazione per ogni sinistro.

Onda sonica:

onda d'urto provocata dal superamento del muro del suono da parte di aeromobili.

Polizza:

documento che prova l'assicurazione.

Pannello solare fotovoltaico:

dispositivo a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica; sono convenzionalmente compresi nella definizione: gli inverter; BOS (balance of system), supporti e staffe, impianti di allarme/antintrusione realizzati esclusivamente a protezione dell'impianto fotovoltaico, linee di distribuzione o trasmissione di energia **purché situate all'interno dell'ubicazione assicurata ed entro il raggio di 300 metri dall'insieme dei pannelli di cui costituiscono pertinenza.**

Pannello solare termico:

dispositivo per la conversione della radiazione solare in energia termica e per il suo trasferimento verso un accumulatore.

Premio:

somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

Raccolte e collezioni:

raccolte, ordinate secondo determinati criteri, di oggetti di una stessa specie e categoria, rari, curiosi o di un certo valore.

Rapina/estorsione:

sottrazione di cosa mobile a chi la detiene mediante violenza o minaccia sia alla persona stessa sia verso altre persone.

Rischio:

probabilità che si verifichi il sinistro ed entità dei danni che possono derivarne.

Scippo:

furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

Scoperto:

percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio/implosione:

repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione. **Gli effetti del gelo e del “colpo d'ariete” non sono considerati scoppio o implosione.**

Sinistro:

il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

Solaio:

complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.

Territorio italiano:

quello della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

Tetto:

insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

Valore a nuovo o di rimpiazzo:

- per il fabbricato, il costo di riparazione a nuovo delle parti danneggiate e/o di ricostruzione a nuovo di quelle distrutte con analoghe caratteristiche costruttive, escluso soltanto il valore dell'area;
- per il contenuto, il costo di riparazione, o se non è

economicamente conveniente, il costo di rimpiazzo del medesimo con enti nuovi, uguali o equivalenti per uso, qualità e caratteristiche.

Valore al momento del sinistro:

- per il fabbricato, il valore a nuovo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- per il contenuto dell'abitazione, il costo di rimpiazzo al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, alla qualità, alla funzionalità, alla vetustà, al rendimento, allo stato di manutenzione ed a ogni altra circostanza concomitante.

Valore commerciale:

il valore, in comune commercio, del bene danneggiato o sottratto.

Valore nominale:

l'importo indicato sui valori.

Glossario relativo alla Sezione D) Assistenza

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Abitazione:

la dimora abituale dell'Assicurato, situata nel territorio italiano, la cui ubicazione è indicata in Polizza.

Distributore:

il soggetto che svolge in regime di concessione esclusiva il servizio di distribuzione e misura rispettivamente per l'energia elettrica o per il gas.

Garanzia:

la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, la Compagnia procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale sia stato pagato il relativo premio.

Massimale:

il massimo impegno indennitario della Compagnia.

Prestazione:

l'assistenza da erogarsi in natura, cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato nell'accadimento di un sinistro rientrante nella garanzia assistenza ovvero nel momento del bisogno, da parte della Compagnia tramite la Struttura Organizzativa.

Struttura Organizzativa:

la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, costituita da tecnici ed operatori, che è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con ITAS Mutua provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico di ITAS Mutua, le prestazioni di assistenza previste in polizza.

Sinistro:

il singolo fatto o avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'assicurazione, che determina la richiesta di assistenza da parte dell'Assicurato e che rientra nei termini di polizza.

Glossario relativo alla Sezione E) Tutela Legale

Ad integrazione di quanto previsto nel Glossario generale, ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:

Sinistro o Caso assicurativo:

il verificarsi del fatto dannoso - cioè la controversia - per il quale è prevista l'assicurazione.

Tutela Legale:

l'assicurazione Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. 209/05, artt. 163/4 - 173/4 e correlati.

Unico caso assicurativo:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati.



Sommario

Ultimo aggiornamento: 01 gennaio 2016

Norme che regolano l'assicurazione in generale Pag. 3

- Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
- Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Diminuzione del rischio
- Art. 6 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
- Art. 8 - Oneri fiscali
- Art. 9 - Rinvio alle norme di legge
- Art.10 - Obblighi in caso di sinistro
- Art.11 - Esagerazione dolosa del danno
- Art.12 - Cose di proprietà di terzi
- Art.13 - Procedura per la valutazione del danno
- Art.14 - Mandato dei periti
- Art.15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art.16 - Altre assicurazioni
- Art.17 - Pagamento dell'indennizzo
- Art.18 - Limite massimo di indennizzo
- Art.19 - Trasloco delle cose assicurate
- Art.20 - Titoli di credito
- Art.21 - Raccolte e collezioni
- Art.22 - Anticipi sugli indennizzi

Norme che regolano la Sezione A) Incendio Pag. 7

- Art. A. 1 - Rischio assicurato
- Art. A. 2 - Condizioni aggiuntive sempre operanti
- Art. A. 3 - Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali e i danni da acqua in genere
- Art. A. 4 - Esclusioni

- Art. A. 5 - Condizioni di operatività della garanzia
- Art. A. 6 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione
- Art. A. 7 - Assicurazione parziale con deroga del 15% alla regola proporzionale
- Art.A. 8 - Primo Rischio Assoluto

Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina Pag. 13

- Art. B. 1 - Rischio assicurato
- Art. B. 2 - Esclusioni
- Art. B. 3 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura dei locali
- Art. B. 4 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto della dimora abituale
- Art. B. 5 - Aumento dei limiti di indennizzo per beni riposti in cassaforte e/o armadio corazzato nella dimora abituale
- Art. B. 6 - Dimora saltuaria - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione - Scoperto
- Art. B. 7 - Aumento periodico della somma assicurata alla partita Contenuto
- Art. B. 8 - Coesistenza di più scoperti
- Art. B. 9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro
- Art. B.10 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Norme che regolano la Sezione C) Responsabilità Civile della famiglia Pag. 16

- Art. C. 1 - Oggetto dell'assicurazione e persone assicurate
- Art. C. 2 - Rischi compresi

Art. C. 3 - Esclusioni
 Art. C. 4 - Estensione territoriale
 Art. C. 5 - Persone non considerate terzi
 Art. C. 6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

Norme che regolano la Sezione D) Assistenza Pag. 19

Art. D. 1 - Oggetto dell'assicurazione - Garanzie Base
 Art. D. 2 - Garanzie Plus
 Art. D. 3 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni
 Art. D. 4 - Modalità per la richiesta di assistenza

Norme che regolano la Sezione E) Tutela Legale Pag. 23

Art. E. 1 - Oggetto dell'assicurazione
 Art. E. 2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione
 Art. E. 3 - Insorgenza del caso assicurativo
 Art. E. 4 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova
 Art. E. 5 - Gestione del caso assicurativo
 Art. E. 6 - Libera scelta del legale
 Art. E. 7 - Recupero di somme
 Art. E. 8 - Estensione territoriale
 Art. E. 9 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati
 Art. E.10 - Garanzie Base
 Art. E.11 - Garanzie Plus
 Art. E.12 - Esclusioni

Condizioni particolari

Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza Pag. 27

• Relative alle Sezioni A), B) e C)

Art. P. 1 - Franchigia assoluta
 Art. P. 2 - Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio
 Art. P. 3 - Collegamento con polizza Sun Power Plan
 Art. P. 4 - Vincolo

• Relative alla Sezione A)

Art. P. 5 - SOS Casa
 Art. P. 6 - Estensioni per impianti di pannelli solari termici e fotovoltaici
 Art. P. 7 - Abolizione franchigia
 Art. P. 8 - Garanzia limitata per il fabbricato

• Relative alla Sezione B)

Art. P. 9 - Esclusione di gioielli, preziosi e valori

• Relative alla Sezione C)

Art. P.10 - Esercizio dell'attività venatoria
 Art. P.11 - Garanzia limitata alla sola Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato
 Art. P.12 - Bed & Breakfast
 Art. P.13 - Responsabilità civile dell'insegnante

Tavola riepilogativa dei limiti, degli scoperti e delle franchigie previsti in Polizza Pag. 31

Articoli del Codice Civile richiamati nel testo e nella scheda di polizza Pag. 33

Condizioni particolari vevoli per i Soci-Assicurati di ITAS Mutua Pag. 36



Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora la polizza, di durata annuale (o poliennale), preveda il frazionamento semestrale del premio, questo, essendo unico e indivisibile, è dovuto per l'intero anno; pertanto, anche in caso di anticipata risoluzione del contratto nel corso del primo semestre, il Contraente è tenuto a corrispondere la seconda rata del premio stesso.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Compagnia al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di

rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Compagnia è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 6 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte del Contraente; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, se il contratto prevede più Sezioni, il Contraente ha la facoltà di chiedere che siano ripristinate quelle non colpite da sinistro alle stesse condizioni di premio e normative del contratto disdettato, tramite la sostituzione della polizza con una nuova, mantenendo ferma la scadenza contrattuale originaria.

Art. 7 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata

di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.

Qualora il contratto sia stato emesso con durata poliennale:

- a) senza applicazione di una riduzione di premio rispetto ad analoga copertura di durata annuale, il Contraente potrà recedere dalla Polizza alla scadenza di ogni singola annualità con le modalità ed i termini illustrati ai commi precedenti;
- b) con applicazione di una riduzione di premio rispetto ad analoga copertura di durata annuale, le parti sono vincolate alla durata contrattuale pattuita; nel caso in cui la durata contrattuale sia superiore a cinque anni, trascorso il quinquennio è facoltà delle parti recedere dalla polizza alla scadenza di ogni singola annualità con le modalità ed i termini sopra illustrati per le assicurazioni di durata non inferiore ad un anno;
- c) con premio versato in unica soluzione, connesso a mutuo o finanziamento: in caso di estinzione anticipata o surroga dello stesso, il Contraente/Assicurato potrà chiedere l'annullamento anticipato della polizza; in questo caso la Compagnia provvederà alla restituzione del rateo di premio (al netto delle imposte), pagato e non goduto, corrispondente al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del Contraente/Assicurato, la Compagnia presterà la copertura assicurativa, a favore del nuovo beneficiario designato, fino alla naturale scadenza del contratto.

Art. 8 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 10 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- i) Norme valevoli per le Sezioni A) e B)
 - a) fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno, salvare le cose assicurate; le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
 - b) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - c) adoperarsi nel modo più efficace per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate;
 - d) per i danni causati da incendio presumibilmente doloso,

esplosione, furto, estorsione, scippo, rapina, atti vandalici e dolosi, fare nei cinque giorni successivi dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Compagnia;

- e) denunciare tempestivamente l'eventuale distruzione o sottrazione di titoli di credito, anche al debitore, ed esperire, se la legge lo consente, le relative procedure di ammortamento.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve inoltre:

- f) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - g) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Compagnia o dai periti ai fini delle loro indagini o verifiche.
- ii) Norme valevoli per la Sezione C)
 - a) darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza;
 - b) far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento di proprie responsabilità.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 11 - Esagerazione dolosa del danno

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o rubate cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi e documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 12 - Cose di proprietà di terzi*Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)*

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per i terzi proprietari o comproprietari, restando esclusa ogni loro facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno*Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)*

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Compagnia o persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle Parti;
- b) fra due periti nominati uno dalla Compagnia ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

Art. 14 - Mandato dei periti*Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)*

I periti devono:

- i) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- ii) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 10;
- iii) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose

assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Articolo 15;

- iv) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Articolo 13 lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti iii) e iv) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno*Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)*

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

1. **Fabbricato (o appartamento):** si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
2. **Mobili ed arredamento, effetti personali, addizionali e migliorie apportate dal locatario:** si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove, uguali od equivalenti per uso e qualità.
3. **Mobili di antiquariato, gioielli e preziosi, oggetti pregiati:** si stima il valore commerciale.
4. **Valori:** si stima il valore nominale.

L'ammontare del danno si determina:

- a) **per il fabbricato (o appartamento):** stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte con analoghe od equivalenti caratteristiche costruttive, per riparare quelle soltanto danneggiate - escluso il valore dell'area -, deducendo da tale risultato il valore dei recuperi, fermi i limiti previsti. **L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro 24 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi**

aggravio per la Compagnia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;

- b) per mobili ed arredamento, effetti personali, addizioni e migliorie apportate dal locatario: come differenza tra il valore di rimpiazzo degli stessi al momento del sinistro con cose nuove uguali o, in mancanza, con cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, ed il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti. **Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili prima del sinistro, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore al momento del sinistro. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. Finché ciò non avviene la Compagnia limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro. La Compagnia procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato;**
- c) per mobili di antiquariato, gioielli e preziosi, oggetti pregiati: stimando il valore commerciale;
- d) per i valori: stimando il valore nominale.

Art. 16 - Altre assicurazioni

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Relativamente alle Sezioni A) e B), qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Compagnia è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 17 - Pagamento dell'indennizzo

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno in conformità a quanto disposto dall'Articolo 15 e ricevuta la necessaria documentazione, la Compagnia deve provvedere al

pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione del danno, **sempreché non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Articolo A.4 lettera c) della Sezione A) e dall'Articolo B.2 lettere d) - e) della Sezione B).**

Art. 18 - Limite massimo di indennizzo

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Compagnia potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata.

Art. 19 - Trasloco delle cose assicurate

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

In caso di trasloco delle cose assicurate, il contratto, ferme le norme previste per l'eventuale aggravamento del rischio, resta valido per la nuova ubicazione. Durante il trasloco e per un periodo massimo di sette giorni, l'assicurazione vale su entrambe le ubicazioni. **Il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza entro 24 ore dall'inizio del trasloco; in difetto, la garanzia per la nuova ubicazione decorrerà dalle ore 24 del giorno della comunicazione.**

Art. 20 - Titoli di credito

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- la Compagnia, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire alla Compagnia l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 21 - Raccolte e collezioni

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, la Compagnia indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi danneggiati o sottratti, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.

Art. 22 - Anticipi sugli indennizzi

Valevole esclusivamente per le Sezioni A) e B)

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato a termini della presente polizza ed in base alle stime preliminari, **a condizione che:**

- **ne faccia esplicita richiesta e siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di presentazione della “denuncia circostanziata del sinistro”;**
- **non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso;**
- **l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 15.000,00.**

In presenza di tali requisiti, la Compagnia provvederà ad anticipare il suddetto importo entro 30 giorni dalla richiesta dell'Assicurato. **L'acconto non potrà comunque essere superiore ad € 100.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.**

Norme che regolano la Sezione A) Incendio

Art. A.1 - Rischio assicurato

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) **incendio;**
- b) **fulmine;**
- c) **esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi, fatta eccezione per quelli che siano presenti nel fabbricato ad insaputa del Contraente e dell'Assicurato;**
- d) **implosione;**
- e) **caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate;**
- f) **urto di veicoli stradali o natanti, non appartenenti al Contraente, all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere;**
- g) **onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;**
- h) **fenomeno elettrico** per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica.

Se è assicurato il “Contenuto dell'abitazione”:

ad elettrodomestici, apparecchi mobili elettrici od elettronici, audio ed audiovisivi, impianti d'allarme e computer, nonché altri impianti elettrici od elettronici qualora gli stessi costituiscano addizioni o migliorie apportate al fabbricato dal locatario.

Se è assicurato il “Fabbricato” (o “l'appartamento”):

alle macchine, apparecchi e circuiti costituenti impianti elettrici od elettronici di pertinenza o al servizio dei locali di abitazione.

Sono esclusi:

- **i danni a lampadine elettriche, valvole termoioniche, resistenze elettriche scoperte;**
- **i danni a pannelli solari, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato;**
- **i danni agli impianti di erogazione elettrica e telefonici di proprietà delle Aziende erogatrici;**
- **i danni dovuti ad usura o manomissione degli apparecchi;**
- **i danni causati da vizio di costruzione o difetto di manutenzione.**

La presente garanzia è prestata a primo rischio assoluto, fino alla concorrenza di **€ 5.000,00** per ogni sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di un franchigia di € 100,00;

- i) **acqua condotta**, fuoriuscita a seguito di guasto o rottura accidentale degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o condizionamento esistenti nel fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi, nonché in conseguenza di rottura accidentale e/o guasto di elettrodomestici collegati a condutture d'acqua o delle relative tubazioni di collegamento agli impianti idrici.

Sono esclusi:

- **i danni derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;**
- **i danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento, rigurgito o rottura di fognature, gelo, colaggio o rottura degli impianti automatici di estinzione.**

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 50,00;

- l) **spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta**, in caso di sinistro indennizzabile in base alla garanzia di cui alla lettera i) e **se è assicurato il “Fabbricato”**, sono comprese le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni - e relativi raccordi - che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché le spese necessariamente sostenute, a seguito della riparazione, per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato. La garanzia opera anche per le tubazioni del gas in caso di dispersione accertata dall'Azienda erogatrice dagli impianti di pertinenza del fabbricato e posti a servizio dell'abitazione assicurata, **restando comunque escluse le eventuali spese per adeguare l'impianto alle normative vigenti in materia.**

La garanzia è prestata con il limite di € 2.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 150,00, cumulabile con quella prevista per la garanzia di cui alla lettera i);

m) fuoriuscita di fumo, gas, vapori, a seguito di guasto improvviso ed accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;

n) eventi atmosferici e cioè uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da essi trasportate nonché i danni causati dalla caduta di alberi provocati dalla violenza dei predetti eventi.

Sono compresi i danni di bagnamento verificatisi all'interno del fabbricato purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.

Sono esclusi i danni:

i) causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua;
- rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo e neve;
- cedimento o franamento del terreno;
- bagnamento diverso da quello sopra precisato; ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui alla suddetta garanzia;

ii) subiti da:

- alberi, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro);
- tettoie, insegne, tende esterne (ad eccezione delle tende frangisole installate su strutture fisse e stabilmente ancorate al fabbricato fino alla concorrenza, per sinistro e per anno assicurativo, di € 1.500,00), verande, pannelli solari, antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione di recinti, cancelli, serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture, brecce - lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di cemento-amianto, di fibrocemento e manufatti in materia plastica, per effetto di grandine.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 150,00;

o) sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente garanzia;
- ai fabbricati non conformi alle norme di legge ed eventuali disposizioni locali relative ai carichi e sovraccarichi di neve vigenti all'epoca della costruzione o del più recente rifacimento delle strutture del tetto, nonché al relativo contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento;
- a lucernari, verande, pannelli solari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di uno scoperto del 5% con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 10.000,00;

p) eventi sociopolitici e cioè i danni materiali e diretti arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.

Sono esclusi i danni:

- di imbrattamento o deturpamento dei muri esterni del fabbricato, delle relative pertinenze e delle recinzioni;
- di furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto;
- direttamente o indirettamente causati da contaminazione biologica, chimica, radioattiva o nucleare o determinati dal rilascio o dalla minaccia di rilascio di contaminanti chimici e/o biologici.

In ogni momento, ciascuna delle Parti può recedere dalla presente garanzia dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte della Compagnia ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio pagata e non goduta relativa alla presente garanzia, al netto dell'imposta. Il premio della garanzia è pari al 5% del premio relativo alla Partita 1) se assicurato il Fabbricato/Appartamento e alla Partita 2) Contenuto, entrambe riferite alla Sezione A) Incendio. In caso di recesso esercitato dalla Compagnia, il Contraente

ha facoltà di recedere dall'intera Polizza, dandone comunicazione alla Compagnia o all'Intermediario al quale è assegnata la polizza **mediante lettera raccomandata da inviarsi entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso dalla garanzia eventi sociopolitici; il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione.** La Compagnia, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso. **Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 150,00.**

Fermo quanto disposto dall'Articolo 18, la Compagnia indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla Sezione A):

- q) i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito gli stessi beni assicurati oppure **enti posti nell'ambito di 50 metri da essi;**
- r) i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- s) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire al più vicino scarico i residuati del sinistro, **fino alla concorrenza del 15% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;**
- t) le spese necessarie per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto dell'abitazione destinata a dimora abituale, quando tali spese si rendono necessarie per il ripristino dei locali danneggiati occupati dall'Assicurato, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza;**
- u) i danni derivanti dal mancato godimento dei locali assicurati abitati dall'Assicurato proprietario e rimasti danneggiati, **per il periodo necessario al loro ripristino;** i locali sono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa; **in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di € 7.500,00;**
- v) i danni derivanti dalla perdita di pigione che l'Assicurato non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e resi inagibili da sinistro indennizzabile, **per il periodo necessario al loro ripristino con il massimo di un anno; viene convenuto che se al momento del sinistro la somma assicurata alla partita 1) Fabbricato risulterà inferiore all'ammontare complessivo delle pigioni annuali relative ai locali affittati, l'indennizzo sarà proporzionalmente ridotto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione; in nessun caso la Compagnia pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma maggiore di € 7.500,00;**
- w) le spese per il rimpiazzo del combustibile fuoriuscito da un impianto di riscaldamento o condizionamento, perduto in conseguenza di un evento indennizzabile, **fino alla concorrenza di € 1.500,00 per sinistro;**
- x) le spese per il rifacimento o duplicazione di documenti, **fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro;**
- y) i danni - **se è assicurato il contenuto dell'abitazione** - causati a generi alimentari contenuti in frigoriferi e/o congelatori a seguito di anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del liquido frigorifero, con il **limite di indennizzo di € 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 100,00;**
- z) gli oneri di urbanizzazione, le spese di progettazione e gli oneri di ricostruzione - **escluse multe, ammende e sanzioni amministrative** - che dovessero comunque gravare sull'Assicurato o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o Autorità Pubblica e/o tecnico abilitato per la ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro, **fino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, con il massimo di € 10.000,00.**

La Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:

- **Ricorso terzi e/o locatari (Partita 3)**
La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale convenuto**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi, ivi compresi i locatari, da sinistro indennizzabile a termini della Sezione A) della presente polizza. L'assicurazione è estesa ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - di attività economiche o dell'utilizzo dei beni, **entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% dello stesso.** L'assicurazione non comprende i danni:
 - a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato;
 - di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- Non sono comunque considerati terzi:
 - il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente;
 - quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona

fisica, i legali rappresentanti, i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori;

- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile nel testo di cui al D. Lgs. 9/4/91 n° 127, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Compagnia delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Compagnia.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

- **Rischio locativo** (Partita 1)

La Compagnia, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, nel limite della somma assicurata alla relativa partita e secondo le condizioni di polizza, dei danni materiali e diretti cagionati da incendio od altro evento garantito dalla presente sezione, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato stesso, ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Articolo A.7, qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali al momento del sinistro.

- **Fenomeno elettrico in aumento** (Partita 4)

L'assicurazione della partita Fenomeno elettrico in aumento si intende stipulata in eccesso al limite di indennizzo previsto all'art. A.1 lett. h). La garanzia è prestata alle medesime condizioni riportate nel predetto articolo per la garanzia base e senza applicazione di ulteriori franchigie.

Art. A.2 - Condizioni aggiuntive sempre operanti

- a) **Buona fede** - La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di indennizzo né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.**

La Compagnia ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

- b) **Colpa grave** - A deroga di quanto disposto dall'art. 1900 del Codice Civile, la Compagnia risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato.

- c) **Onorario periti** - La Compagnia rimborsa, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a suo carico a seguito di nomina del terzo perito. **La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell'indennizzo, con il massimo di € 5.000,00.**

- d) **Rinuncia alla rivalsa** - La Compagnia rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, i parenti, i conviventi, gli ospiti o i collaboratori familiari del Contraente o dell'Assicurato **a condizione che il Contraente o l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro.**

- e) **Rottura lastre** - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro nonché agli specchi stabilmente fissati ai muri o facenti parte integrante dei mobili - **con esclusione di quelli portatili** - costituenti parte del fabbricato e/o contenuto, **se ed in quanto assicurati**, nonché per la quota parte del fabbricato di proprietà comune **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo; il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato per ogni sinistro, con detrazione di una franchigia di € 100,00.**

Sono esclusi i danni:

- che si verifichino in occasione di traslochi, riparazioni o lavori in genere che richiedano impiego di operai;
- dovuti a vizio di costruzione o difettosa installazione nonché a rigature, segnature o scheggiature.

- f) **Rovina di ascensori e montacarichi** - La Compagnia indennizza i danni diretti derivanti da rovina di ascensori e montacarichi o simili ivi compresi i danneggiamenti all'impianto.

- g) **Cose portate in villeggiatura:** - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati da un evento garantito dalla presente Sezione di polizza - **limitatamente ad effetti personali, gioielli, preziosi e valori** - portati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi durante il periodo di villeggiatura e **limitatamente alla loro permanenza in luogo entro i confini d'Europa, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione e fermi restando i limiti di indennizzo indicati all'Articolo A.6.**

La presente estensione è operante a condizione che i suddetti locali non costituiscano dimora saltuaria dell'Assicurato e dei suoi familiari.

- h) **Cose presso terzi** - La Compagnia indennizza i danni

materiali e diretti causati da un evento garantito dalla presente Sezione di polizza al contenuto portato temporaneamente fuori dalla dimora abituale e depositato temporaneamente presso terzi per pulizia, manutenzione conservazione o riparazione, **fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione e fermi restando i limiti di indennizzo indicati all'Articolo A.6.**

- i) **Contenuto trasportato su autoveicoli - qualora sia assicurata la partita Contenuto**, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti in conseguenza di un evento assicurato con la presente Sezione di Polizza dagli effetti personali dell'Assicurato/Contraente e/o dei suoi familiari conviventi, durante il trasporto su autoveicoli, **fino alla concorrenza di € 250,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

Art. A.3 - Garanzie accessorie inerenti gli eventi naturali e i danni da acqua in genere

La Compagnia risponde, **a condizione che sia stato pagato il relativo sovrappremio**, delle seguenti garanzie:

- a) **Acqua piovana** - La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti ed eventuali infiltrazioni di acqua piovana e acqua di disgelo verificatisi a seguito di ingorghi, traboccamenti di grondaie e pluviali o dei condotti di scarico relativi ad impianti esistenti nel fabbricato. **La Compagnia non risponde dei danni:**
- causati da umidità e stillicidio;
 - da gelo;
 - derivanti da infiltrazioni dovute a mancata o cattiva manutenzione del fabbricato.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà per ogni sinistro e per anno assicurativo somma superiore a € 2.500,00.

- b) **Grandine su enti fragili** - Fermo quanto disposto dall'Articolo A.1 lett. n) "Eventi atmosferici" e ad integrazione dello stesso, la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti causati da grandine a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere,
 - lastre di fibrocemento, cemento amianto e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati.
- Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore al 2% della somma assicurata alla Partita Fabbricato, con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 10.000,00.**
- c) **Rigurgiti di fognature** - A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo A.1 lett. i), la Compagnia si obbliga ad

indennizzare i danni materiali e diretti causati dal rigurgito di fognature facenti parte degli impianti di pertinenza dei fabbricati assicurati comprese le spese di ricerca del danno e di ripristino degli impianti medesimi.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 2.500,00.

- d) **Danni da gelo** - A parziale deroga di quanto previsto dall'Articolo A.1 lett. i), la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita d'acqua, a seguito di rottura di impianti idrici, igienici e tecnici installati all'interno del fabbricato assicurato o contenente gli enti medesimi, per effetto del gelo.

La Compagnia non risponde dei danni:

- conseguenti ad eventi i cui rischi sono già coperti dalle garanzie previste dalla presente polizza;
- da spargimento d'acqua proveniente da canalizzazioni, condutture e tubazioni installate all'esterno della costruzione;
- ai locali sprovvisti di impianto di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive antecedenti il sinistro.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per ogni sinistro e per anno assicurativo, somma superiore a € 2.500,00.

Art. A.4 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni e allagamenti, frane, smottamenti, valanghe e slavine;
- e) di smarrimento, furto, rapina e estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale, industriale o sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto espressamente previsto dall'Articolo A.1;

- g) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un'implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- h) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- i) diretti e indiretti - ivi comprese le perdite di software, microchip, circuiti integrati, programmi o altri dati informatici - causati o risultanti da:
 - virus informatici di qualsiasi tipo;
 - accesso e utilizzo dei sistemi informatici da parte di soggetti, dipendenti o meno dell'Assicurato, non autorizzati dall'Assicurato stesso;
 - cancellazione, distruzione, alterazione, riduzione di funzionalità operativa o disponibilità di software, programmi o dati informatici da qualunque causa derivanti; anche se causati da atti dolosi, atti di terrorismo e/o sabotaggio organizzato e anche se dai suddetti eventi derivi un danno che sarebbe, altrimenti, coperto ai sensi di polizza.

Art. A.5 - Condizioni di operatività della garanzia

La garanzia è operante alla condizione essenziale per l'efficacia della polizza che il fabbricato assicurato, o contenente le cose assicurate:

- a) sia costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili, con solai, armatura del tetto, rivestimenti e coibentazioni anche in materiali combustibili; nelle pareti esterne e nella copertura del tetto è tuttavia tollerata la presenza di materiali combustibili per non oltre il 10% delle rispettive superfici; i box e le altre dipendenze possono avere caratteristiche costruttive diverse a condizione che l'area complessivamente coperta da questi enti non superi il 25% dell'area complessivamente coperta del fabbricato;
- b) sia adibito per almeno 3/4 della superficie complessiva dei piani a civili abitazioni, uffici e studi professionali.

Art. A.6 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) 20% della somma assicurata per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- b) 5% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00 per denaro;
- c) 5% della somma assicurata, con il massimo di € 500,00 per

- singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio di pertinenza del fabbricato non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobili, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni;
- d) € 12.500,00 per singolo oggetto relativamente a: pellicce, oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) e mobili di antiquariato.

Art. A.7 - Assicurazione parziale con deroga del 15% alla regola proporzionale

(operante se l'assicurazione è prestata a Valore Intero)

Se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione risulta che i valori di una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro di oltre il 15% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Compagnia risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

In ogni caso la Compagnia rinuncia ad applicare il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile per sinistri il cui indennizzo complessivo non sia superiore ad € 5.000,00.

Art. A.8 - Primo Rischio Assoluto

(operante se l'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto)

Qualora nella Scheda di Polizza sia stata scelta la forma a Primo Rischio Assoluto per le garanzie di cui alle partite Fabbricato/Rischio Locativo e/o Contenuto, in caso di sinistro l'indennizzo sarà erogato **nei limiti della somma assicurata alla rispettiva partita**, senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 del Codice Civile. **In caso di sinistro le somme assicurate si intendono ridotte, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.** Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio imponibile relativo al rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e **previo esplicito consenso della Compagnia**, dette somme potranno essere reintegrate nei valori originari; **non sono soggetti a reintegro i limiti di indennizzo per sinistro e per anno previsti in polizza alle singole garanzie;** il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della

Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina

Garanzie a primo rischio assoluto

Art. B.1 - Rischio assicurato

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, derivanti da:

- **Furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:**
 - a) violandone le difese esterne mediante:
 - rottura, scasso, ovvero praticando aperture o brecce nei soffitti, nei pavimenti o nei muri;
 - uso fraudolento di chiavi false, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
 - uso di chiavi vere smarrite o sottratte all'Assicurato o a chi le detiene da non più di 10 giorni, purché l'Assicurato ne abbia denunciato lo smarrimento o la sottrazione all'Autorità competente prima del sinistro;
 - b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
 - c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
 - d) quando vi è presenza dell'Assicurato o di altra persona in sua vece, a loro insaputa e con mezzi di protezione e chiusura delle finestre o portefinestre non posti in essere; in tale evenienza in caso di sinistro la Compagnia applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Per le cose custodite in casseforti ed armadi corazzati, l'assicurazione è operante a condizione che l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi di custodia nei modi previsti alla lettera a).

- Furto attraverso maglie di inferriate fisse o mobili con rottura del vetro retrostante.
- Rapina od estorsione, avvenuta nei locali indicati in polizza anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

La Compagnia indennizza inoltre:

- i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o dell'estorsione consumati o tentati, **fino alla concorrenza del 15% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione;**

- i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati, alle parti del fabbricato (o appartamento) costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi armadi corazzati e casseforti **(esclusi i contenuti), fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;**
- i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto, la rapina, l'estorsione o per tentare di commetterli;
- il furto di fissi ed infissi del fabbricato (o appartamento) contenente le cose assicurate, **fino alla concorrenza di € 2.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;**
- i danni materiali e diretti causati da furto, rapina o estorsione delle cose assicurate - **limitatamente ad effetti personali, gioielli, preziosi e valori** - portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi occupati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi durante il periodo di soggiorno e **limitatamente alla loro permanenza in luogo entro i confini d'Europa, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto dell'abitazione e fermi restando i limiti di indennizzo indicati all'Articolo B.4. La presente estensione è operante a condizione che i suddetti locali non costituiscano dimora saltuaria dell'Assicurato e dei suoi familiari;**
- le spese documentate sostenute per il rifacimento e la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato e/o suoi familiari conviventi in conseguenza di un evento coperto dalla presente Sezione, **fino alla concorrenza di € 500,00 per sinistro.**
- il furto e la rapina del contenuto delle cassette di sicurezza poste in camere di sicurezza o corazzate presso Istituti di Credito ubicati **entro i confini del territorio italiano, sino alla concorrenza di € 15.000,00 in eccedenza a quanto garantito dal contratto di custodia previsto dall'Istituto di Credito stesso;**
- le spese documentate per l'avvenuta **sostituzione delle serrature** dei locali adibiti a dimora abituale identificati nella scheda di polizza con altre uguali od equivalenti:
 - nel caso in cui le chiavi siano state sottratte all'Assicurato, ai componenti del suo nucleo familiare od al personale domestico. **L'avvenuta sottrazione deve essere circostanziata e documentata dalla denuncia presentata dall'Assicurato alle competenti Autorità di Pubblica Sicurezza;**
 - in seguito ad un furto commesso con uso fraudolento di chiavi.

La garanzia vale altresì per le altre spese sostenute per il potenziamento dei mezzi di chiusura danneggiati dall'autore del furto consumato o tentato.

In nessun caso la Compagnia corrisponderà a tale titolo somma maggiore di € 500,00;

- i danni derivanti dall'utilizzo fraudolento di carte di credito e bancomat intestati all'Assicurato, conseguenti a furto, rapina, estorsione, clonazione dei mezzi di pagamento in oggetto; la presente estensione di garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia provveduto al blocco della carta nelle 24 ore successive al momento in cui si è accorto del fatto, ottemperando alle procedure predisposte dalla Banca e/o dall'Ente emittente ed abbia sporto regolare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia competente. L'indennizzo verrà corrisposto in aumento agli eventuali indennizzi riconosciuti all'Assicurato dalla Banca e/o dall'Ente emittente la carta e comunque fino ad un massimo di € 500,00 per sinistro ed annualità assicurativa;
- il furto e la rapina di effetti personali che si trovino chiusi a chiave all'interno di autovetture, roulotte o camper in uso all'assicurato o a persone del suo nucleo familiare; la garanzia è prestata esclusivamente dalle ore 6.00 alle ore 22.00 di ogni giorno. Resta inteso che ai fini della garanzia furto lo stesso deve essere perpetrato mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusura del veicolo stesso.

Non sono indennizzabili i danni:

- ai veicoli;
- subiti da "Valori" e "Preziosi".

L'indennizzo verrà erogato entro il limite di € 1.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

La Compagnia risponde inoltre, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti della somma assicurata a tale titolo, delle seguenti garanzie:

- **Scippo, rapina, estorsione all'esterno dei locali (Partita 2)** Scippo, rapina o estorsione degli effetti personali, compresi gioielli, preziosi e valori (escluso in ogni caso quanto attenga ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi dalla persona derubata), portati indosso, all'esterno dell'abitazione contenente le cose assicurate, dall'Assicurato, dai suoi familiari conviventi e da ogni altra persona con lui stabilmente convivente e residente (purché abbiano superato il 14° anno di età).

Sono garantiti inoltre:

- il furto commesso in seguito ad improvviso malore della persona derubata;
- lo scippo, rapina, estorsione delle cose assicurate, temporaneamente in deposito presso i ristoranti, teatri o altri locali aperti al pubblico quando gli eventi garantiti sono commessi nei confronti del personale addetto al servizio di custodia;
- nei limiti della somma assicurata alla presente Partita e con il massimo per sinistro e per anno assicurativo

di € 1.000,00, le spese sanitarie documentate (esclusi i medicinali) conseguenti ad infortunio subito dall'Assicurato a seguito di scippo o rapina (consumati o tentati).

La garanzia è valida entro i confini d'Europa.

Art. B.2 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- a) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, trombe d'aria, uragani, terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità con o senza dichiarazione di guerra, terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- c) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro (salvo che a seguito di atti vandalici commessi dagli autori del furto, della rapina o estorsione consumati o tentati, ed in tal caso sino alla concorrenza del limite di indennizzo previsto a questo titolo);
- d) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato;
- e) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
 - da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da persone del fatto delle quali l'Assicurato deve rispondere;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se con lui non conviventi;
- f) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali costituenti dimora abituale e contenenti le cose assicurate rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati; relativamente a gioielli, preziosi e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 15° giorno;
- g) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- h) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario; si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per

causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario.

Art. B.3 - Condizioni di operatività della garanzia - Mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è operante alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate abbiano:

- a) le pareti perimetrali, i solai o la copertura in pietra, laterizio, calcestruzzo, lastre antisfondamento, vetrocemento, cemento armato;
- b) tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 m. dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:
 - serramenti in legno, materia plastica rigida, lastre antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;
 - inferriate fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci purché le loro dimensioni non consentano l'accesso, senza effrazione dei serramenti o delle inferriate, ai locali contenenti le cose assicurate.

Se l'introduzione nei locali avviene forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto sopra riportato alla lettera b) ovvero attraverso ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove è ubicata l'abitazione assicurata, la Compagnia applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'Articolo 16, senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. B.4 - Limiti di indennizzo relativi al contenuto della dimora abituale

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) 40% della somma assicurata, con il massimo di € 10.000,00, per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- b) 15% della somma assicurata, con il massimo di € 1.000,00, per denaro ovunque posto;

- c) 50% della somma assicurata, con il massimo di € 12.500,00 per singolo oggetto relativamente a: pellicce, oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) e mobili di antiquariato;
- d) 10% della somma assicurata, con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobili, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni.

Art. B.5 - Aumento dei limiti di indennizzo per beni riposti in cassaforte e/o armadio corazzato nella dimora abituale

Relativamente ai beni riposti in armadi corazzati, casseforti murate e non, i limiti di indennizzo previsti ai punti a) e b) del precedente Articolo B.4 si intendono così modificati:

- a) 60% della somma assicurata, con il massimo di € 15.000,00, per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- b) 15% della somma assicurata, con il massimo di € 2.000,00, per denaro.

I suddetti limiti di indennizzo rappresentano comunque il massimo esborso che la Compagnia corrisponderà per gioielli, preziosi e valori, raccolte e collezioni, siano essi custoditi in armadi corazzati, casseforti murate e non oppure ovunque posti.

Art. B.6 - Dimora saltuaria - Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione - Scoperto

Relativamente al contenuto dell'abitazione valgono i seguenti limiti di indennizzo:

- a) 30% della somma assicurata, con il massimo di € 2.500,00 per gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni;
- b) 2% della somma assicurata, con il massimo di € 500,00 per denaro;
- c) 40% della somma assicurata, con il massimo di € 2.500,00 per singolo oggetto, relativamente a: pellicce, oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) e mobili di antiquariato;
- d) 10% della somma assicurata, con il massimo di € 500,00 per singolo oggetto, per le cose contenute nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abitazione. La garanzia in detti locali è limitata a mobili, arredamento, capi di vestiario ed indumenti in genere (escluse pellicce), provviste, attrezzi anche sportivi comprese biciclette e dotazioni comuni.

La garanzia furto vale, qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione di gioielli, preziosi, valori, pellicce, oggetti e servizi di argenteria, raccolte e

collezioni, per i quali la garanzia è limitata al solo periodo di abitazione da parte dell'Assicurato o dei suoi familiari. In caso di sinistro la Compagnia applicherà uno scoperto del 20% sull'ammontare del danno indennizzabile.

Art. B.7 - Aumento periodico della somma assicurata alla Partita Contenuto

La somma assicurata alla Partita Contenuto della sola dimora abituale dell'Assicurato si intende elevata del 20% dalle ore 24 del 15° giorno precedente alle ore 24 del 15° giorno successivo ai seguenti eventi:

- Natale (25 dicembre) di ogni anno;
- matrimonio dell'Assicurato o di un suo familiare con lui stabilmente convivente.

Restano Fermi i limiti di indennizzo previsti per determinate tipologie di beni all'articolo B.4.

Art. B.8 - Coesistenza di più scoperti

Qualora in caso di sinistro siano operanti più scoperti, si applicherà uno scoperto unificato nella misura massima del 25%.

Art. B.9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e sino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Compagnia decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto relativo al periodo di rischio non corso, sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Compagnia dette somme e limiti potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso. Al fine di facilitare il processo descritto al comma precedente ed esclusivamente per il primo sinistro che colpisca la presente Sezione di Polizza, la Compagnia sospende a titolo gratuito la riduzione delle somme assicurate per un periodo di 30 giorni a decorrere dal sinistro, o sino alla scadenza della prima rata successiva, se essa interviene entro il periodo di sospensione di cui sopra. L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Compagnia di recedere dal contratto ai sensi dell'Articolo 6.

Art. B.10 - Recupero delle cose rubate, rapinate e/o estorte

Se le cose rubate, rapinate e/o estorte vengono recuperate in tutto o in parte, **il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia appena ne ha avuto notizia.**

Le cose recuperate divengono di proprietà della Compagnia, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Compagnia l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Compagnia ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Compagnia per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo ai termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose rubate, rapinate e/o estorte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Compagnia è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. L'Assicurato ha tuttavia facoltà di abbandonare alla Compagnia le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Compagnia di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Norme che regolano la Sezione C) Responsabilità Civile della famiglia

Art. C.1 - Oggetto dell'assicurazione e persone assicurate

La Compagnia si obbliga - **fino alla concorrenza dei massimali indicati in polizza** - a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, **per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali**, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione vale inoltre:

- per la responsabilità civile degli altri familiari (coniuge, figli maggiorenni, altri parenti e/o affini) conviventi con l'Assicurato;
- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto illecito cagionato da persone delle quali debba rispondere (figli minori, minori in affidamento e collaboratori familiari);
- per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato dalla mancata od insufficiente sorveglianza di minori di terzi temporaneamente a lui affidati, **purché tale attività non venga svolta a titolo oneroso.** La garanzia comprende le lesioni corporali subite dagli stessi minori.

- per la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'Assicurato.

Art. C.2 - Rischi compresi

L'assicurazione vale altresì, a titolo esemplificativo e non limitativo, per le responsabilità derivanti:

- a) dalla proprietà e/o conduzione dell'abitazione adibita a dimora abituale dell'Assicurato, nonché dalla conduzione e/o - **esclusivamente se il fabbricato od appartamento è ubicato nel territorio italiano** - dalla proprietà di appartamenti e/o case costituenti dimore saltuarie e/o temporanee, ovvero dalla proprietà di dimore locata a terzi **purché assicurate nell'ambito della Sezione A) Incendio**, compresi i relativi impianti, dipendenze, giardini, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, recinzioni in genere (**esclusi comunque muri di sostegno d'altezza superiore a 2 metri**), nonché cancelli anche automatici.

Se l'appartamento fa parte di un condominio l'assicurazione comprende tanto i danni di cui l'Assicurato debba rispondere in proprio quanto la quota proporzionale a suo carico dei danni derivanti dalla proprietà comune, **escluso ogni maggior onere conseguente al suo obbligo solidale con gli altri condomini**. Sono compresi i lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia.

Sono altresì compresi i danni dovuti a:

- rigurgiti di fogna o spargimento d'acqua (esclusa l'acqua piovana) derivante dalla conduzione dell'abitazione;
- spargimento d'acqua piovana nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, **purché conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti;**

Sono in ogni caso esclusi i danni:

- **dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali e da logoramento per vetustà;**
- **derivanti da gelo a tubazioni o condutture.**

Se per il fabbricato di proprietà dell'Assicurato esistono altre assicurazioni si conviene che la garanzia prestata con la presente polizza vale, entro i limiti contrattuali, in eccedenza rispetto ai massimali di tali assicurazioni salvo che queste risultino annullate o comunque totalmente o parzialmente inefficaci;

- b) dalla caduta di antenne radiotelevisive o per radioamatori installate in modo fisso;
- c) dallo scoppio di apparecchi televisivi;
- d) dalla proprietà od uso di apparecchi domestici in genere anche elettrici od elettronici;
- e) da esplosione e/o scoppio di gas ad uso domestico;
- f) dalla proprietà od uso di imbarcazioni a remi o a vela di **lunghezza non superiore a metri 10** nonché di surf o windsurf, **purché non dati a noleggio o in locazione;**
- g) da intossicazione od avvelenamento causati da cibi o bevande;

- h) dalla proprietà od uso di giocattoli anche a motore;
- i) dalla proprietà od uso di biciclette senza motore a scoppio compreso l'uso per servizio da parte dei collaboratori familiari;
- j) dalla proprietà od uso di cavalli ed altri animali da sella;
- k) dalla proprietà e/o possesso di animali domestici e cani:

per quelli segnalati come cani "impegnativi per la corretta gestione ai fini della tutela dell'incolumità pubblica" ai sensi del provvedimento del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali "Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani" del 3 marzo 2009 e successive modificazioni, s'intende fra le parti, che eventuali sinistri verranno liquidati con una franchigia di € 500,00 per accadimento. Suddetta franchigia è da ritenersi ridotta a € 100,00 per i cani non segnalati come "impegnativi".

La presente estensione di garanzia vale anche per la responsabilità che possa derivare all'Assicurato dalla temporanea custodia di animali domestici di proprietà di terzi, **ferme le franchigie sopra previste, e purché la custodia non costituisca attività professionale e sia svolta a titolo gratuito;**

- l) dagli infortuni sofferti dai collaboratori familiari, quali addetti ai servizi domestici, baby sitter o persone alla pari, in occasione dell'espletamento delle loro mansioni (**escluse le malattie professionali**).

Per i collaboratori familiari assicurati presso l'INAIL, la garanzia comprende anche le somme che l'Assicurato debba pagare a seguito dell'eventuale azione di regresso dell'INAIL stesso.

Per i danni sofferti dai collaboratori familiari, anche occasionali, non assoggettati ad assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, l'assicurazione vale esclusivamente **per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente di grado superiore al 3%** calcolata sulla base delle tabelle di cui agli allegati al DPR 30.06.1965 n° 1124;

- m) dalla guida o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori o di persone interdette soggette a tutela del Contraente e con lui conviventi - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori o del tutore, **con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati. La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti** ed è prestata:

- per l'azione di rivalsa eventualmente esperita dall'Assicuratore della Responsabilità Civile Auto in conformità al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209;
- per le ulteriori somme richieste dai terzi danneggiati in eccedenza a quelle corrisposte dall'assicuratore di cui al precedente comma;

- n) dalla pratica puramente dilettantistica e ricreativa di attività sportive in genere, compresa la partecipazione a corse o gare e relative prove ed allenamenti, **con esclusione di qualsiasi attività sportiva svolta a livello professionistico o semiprofessionistico o comunque esercitata con veicoli a motore;**
- o) dalla pratica del campeggio - **purchè svolto in aree regolarmente autorizzate** - ed uso delle relative attrezzature, compresi i danni a terzi da incendio esplosione e scoppio **con il limite di € 100.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa;**
- p) dalla pratica del modellismo anche a motore, del bricolage e del giardinaggio anche con uso di macchine ed attrezzature;
- q) dalla proprietà e detenzione di armi, anche da fuoco **purché legalmente detenute**, compreso l'uso personale per difesa, tiro a segno, tiro a volo e simili, **escluso comunque l'esercizio dell'attività venatoria;**
- r) dall'utenza della strada in qualità di pedone o ciclista;
- s) alle persone assicurate in qualità di trasportati su autoveicoli, motoveicoli e natanti di proprietà altrui, per danni provocati a terzi non trasportati sui medesimi **con esclusione dei danni arrecati ai veicoli stessi;**
- t) da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, **con il limite di € 25.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e con detrazione di una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro. L'assicurazione non è operante per i danni indennizzabili in base alla garanzia Ricorso terzi e/o locatari (Sezione A - Partita 3) qualora operante;**
- u) all'Assicurato ai sensi di legge e segnatamente del D. Lgs. 81/2008 (e successive eventuali modificazioni ed integrazioni), quale committente di lavori rientranti nell'ambito di applicazione della legge stessa.
La garanzia opera a condizione che l'Assicurato abbia designato, ove disposto dal D.Lgs. 81/2008, il Responsabile dei lavori, il Coordinatore per la progettazione ed il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Limitatamente ai danni subiti dai sub-appaltatori e dai loro dipendenti, la garanzia è operante esclusivamente per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 del Codice Penale;
- v) dall'esercizio di attività di volontariato **ad esclusione di quello di natura medico-infermieristica;**
- w) all'Assicurato per fatto dei propri figli minori quando sono affidati temporaneamente a persone con loro non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- x) dall'affidamento a terzi di animali di cui alle precedenti lettere
- j) e k) di proprietà dell'Assicurato: la Compagnia assicura anche la responsabilità delle persone alle quali l'assicurato ha affidato temporaneamente la custodia degli animali di sua proprietà, **ferme le franchigie previste in polizza per i danni provocati da cani e purché la custodia non costituisca attività professionale e/o il custode non se ne serva;**
- y) da inquinamento accidentale conseguente a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture del fabbricato assicurato. **La garanzia è operante sino ad un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;**
- z) da partecipazione dell'Assicurato, in qualità di genitore, ad attività organizzate dalla scuola ed autorizzate dalle Autorità scolastiche, quali a titolo esemplificativo: gite, visite, manifestazioni sportive, culturali o ricreative; la copertura è estesa alla responsabilità personale dell'Assicurato da fatto degli allievi temporaneamente affidati alla sua sorveglianza;
- aa) da incendio, esplosione, implosione o scoppio:
 - al fabbricato ed al contenuto dell'abitazione presa temporaneamente in locazione per la villeggiatura, ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del codice civile;
 - a cose di terzi derivanti dall'uso temporaneo di locali di villeggiatura (comprese le camere di albergo) non di proprietà dell'Assicurato.**La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 10% del massimale assicurato ed il massimo di € 150.000,00;**
- bb) dalla proprietà o uso di golf car e/o carrozzine ed altri mezzi per invalidi e portatori di handicap, anche a motore, **purché non soggetti all'assicurazione obbligatoria ai sensi del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209 ed ad esclusivo uso dell'Assicurato;**
- cc) da incendio, esplosione o scoppio di veicoli a motore quando questi si trovino in rimesse o aree private non equiparate ad uso pubblico, **fino alla concorrenza di € 250.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.**

Art. C.3 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) derivanti da furto;
- b) derivanti da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto dal precedente Articolo C.2 lettere m) ed s);
- c) derivanti dall'esercizio di attività professionali delle persone assicurate;
- d) conseguenti ad inadempienze di obblighi contrattuali e fiscali;
- e) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati da:

inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; esalazioni fumogene e gassose; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto dal precedente Articolo C.2 lettera y);

- f) a cose altrui derivanti da incendio di beni delle persone assicurate o dalle stesse detenuti a qualsiasi titolo salvo quanto previsto dal precedente Articolo C.2 lettere aa) e cc);
- g) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione, salvo quanto previsto dal precedente Articolo C.2 lett. u);
- h) da detenzione o impiego di esplosivi;
- i) a cose che le persone assicurate detengano a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- j) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- k) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo di animali non domestici;
- l) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria;
- m) derivanti da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;
- n) causati da macchine elettroniche non in grado di riconoscere correttamente la data effettiva di calendario: si intendono pertanto esclusi tutti i danni avvenuti per causa diretta da trattamento, elaborazione, mancato salvataggio di dati od esecuzione errata di qualsiasi comando programmato per effetto del suddetto mancato riconoscimento della data effettiva di calendario;
- o) di qualunque natura e comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- p) provocati da cancellazione, distruzione, danneggiamento, o modificazione di qualsiasi natura di dati informatici. Sono altresì esclusi eventuali danni provocati da errori nella creazione, cancellazione od utilizzo di dati informatici;
- q) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM);
- r) derivanti da campi elettromagnetici (EMF);
- s) derivanti da richieste di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione all'encefalopatia spongiforme (TSE).

Art. C.4 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida in tutto il mondo, restando in ogni caso esclusi i risarcimenti per danni di natura punitiva per eventi verificatisi negli Stati Uniti d'America o in Canada.

Per le persone non residenti nel territorio italiano:

- la garanzia relativa alla proprietà dei fabbricati è prestata nei termini e con i limiti indicati all'Articolo C.2 lettera a);
- tutte le altre garanzie previste dalla presente Sezione valgono soltanto per fatti avvenuti nel territorio italiano durante il temporaneo soggiorno delle suddette persone.

Art. C.5 - Persone non considerate terzi

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato nonché ogni altra persona con lui convivente. Relativamente ai soli danni a cose, i genitori ed i figli del Contraente o dell'Assicurato non conviventi sono tuttavia considerati terzi limitatamente al rischio della proprietà e della conduzione dei fabbricati;
- b) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e gli altri soggetti nei confronti dei quali è prestata l'assicurazione, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, salvo quanto previsto dall'Articolo C.2 lettera l) della presente Sezione.

Art. C.6 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Compagnia assume, **fino a quando ne ha interesse**, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, **entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda**. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Compagnia ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.**

Norme che regolano la Sezione D) Assistenza

Art. D.1 - Oggetto dell'assicurazione - Garanzie Base

La Compagnia a seguito di un sinistro che colpisca l'abitazione dell'Assicurato, si obbliga a garantire, nei modi e nei limiti sottoindicati, le seguenti prestazioni:

i) Invio di un idraulico in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo per sinistro di € 260,00.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancanza d'acqua **che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;**
- c) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

Non danno luogo alla prestazione:

- per i casi a) e b) i sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.) o i sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

ii) Invio di un elettricista in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione a seguito di guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo per sinistro di € 260,00.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Non danno luogo alla prestazione:

- corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione di energia elettrica ai locali dell'abitazione, a monte del contatore.

iii) Invio di un fabbro in caso di emergenza

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Compagnia a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo per sinistro di € 260,00.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che rendano impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, **quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.**

iv) Spese di albergo

Qualora l'abitazione sia inagibile, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti (i), (ii) e (iii) oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la Compagnia a proprio carico le **spese di pernottamento e di prima colazione, fino ad un massimo per sinistro di € 520,00.**

v) Trasloco

Qualora, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti (i), (ii) e (iii), oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, **l'abitazione venga resa inabitabile per un periodo non inferiore a 30 giorni dalla data del sinistro stesso**, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasloco del contenuto ivi riposto fino alla nuova abitazione o deposito in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo dell'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco. L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i 60 giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabile la sua abitazione, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare una parte o la totalità degli oggetti ivi presenti presso altri luoghi, la Compagnia effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nell'abitazione.

vi) Rientro anticipato

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti (i), (ii) e (iii), oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, debba rientrare immediatamente alla propria abitazione, la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe), tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, **fino ad un massimo complessivo per sinistro di € 520,00.**

Nel caso in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il proprio veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto per recuperare successivamente il veicolo stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese, **fino ad**

un massimo complessivo per sinistro di € 520,00.

La prestazione non è operante se l'Assicurato non può fornire alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sui sinistri che danno luogo alla richiesta di rientro anticipato. Tali informazioni saranno, successivamente ed a richiesta della Struttura Organizzativa, documentate.

vii) Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti di vandalismo, furto o tentato furto che abbiano colpito l'abitazione, si renda necessaria la vigilanza dell'abitazione stessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta scritta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona addetta alla custodia, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

viii) Spese di pensione dell'animale domestico (garanzia valida per cani e gatti)

Qualora a seguito di infortunio o malattia improvvisa l'Assicurato venga ricoverato in un istituto di cura per un periodo superiore a tre giorni e non gli sia possibile affidare l'animale domestico ad un familiare o ad una persona di fiducia, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare una pensione per l'animale stesso, tenendo la Compagnia a proprio carico le spese di pensionamento **fino ad un massimo di € 25,00 al giorno e comunque fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro e per anno**.

ix) Segnalazione ed invio di una collaboratrice familiare

Qualora l'Assicurato sia ricoverato o dimesso dal ricovero e necessiti di una colf per disbrigo delle principali incombenze domestiche, la Struttura Organizzativa segnalerà ed invierà la collaboratrice familiare nella zona in cui si trova l'Assicurato, compatibilmente con le disponibilità locali.

L'onorario della collaboratrice familiare rimane a carico della Compagnia **fino ad un massimo di € 500,00 ed è erogato anche in caso di day-hospital**.

x) Servizi non Sanitari

Qualora l'Assicurato, a seguito di malattia o infortunio che abbia comportato un ricovero di almeno 7 giorni se con intervento chirurgico o di almeno 10 giorni se senza intervento chirurgico, non possa lasciare il proprio domicilio, la Struttura Organizzativa, accertata la necessità della prestazione, garantisce l'invio di personale di servizio per l'esecuzione di attività connesse con lo svolgimento della vita familiare quotidiana come pagamenti, acquisti, incombenze amministrative, sorveglianza minori, **fino ad un massimo di 7 giorni dopo le dimissioni dall'istituto di cura**.

xi) Adeguamento abitazione a seguito di invalidità permanente

Qualora l'Assicurato subisca un infortunio che comporti un'invalidità permanente **pari o superiore al 66%**, la Compagnia provvederà, tramite la Struttura Organizzativa, a far effettuare da un architetto convenzionato il progetto degli interventi da effettuare per l'adeguamento dell'abitazione. **I costi delle relative parcelle rimarranno a carico della Compagnia fino alla concorrenza di € 1.000,00.**

xii) Fornitura temporanea di Energia Elettrica

Qualora, a seguito dell'attivazione della prestazione "Invio in emergenza dell'elettricista", sia necessaria la fornitura temporanea di energia elettrica a causa della mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione dovuta a guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, così come appurato nel corso del sopralluogo preventivo, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nell'installazione di un gruppo elettrogeno **della potenza massima di 3kw**, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell'intervento comprensivo dell'uscita del personale specializzato e della fornitura dell'apparecchio **fino ad un massimale di € 520,00 per sinistro e per anno assicurativo**. Si intendono escluse le spese di consumo che restano a carico dell'Assicurato. In sede di erogazione della prestazione, all'Assicurato potrà essere richiesto il versamento di una cauzione per gli eventuali danni causati al gruppo elettrogeno.

La cauzione versata sarà restituita nel momento del ritiro del gruppo elettrogeno stesso solo se integro. Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'Ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione di energia elettrica a monte del contatore;
- impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- guasti su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o parti comuni;
- manutenzioni ordinarie degli impianti;
- interventi su parti di impianto di pertinenza dell'Ente Erogatore;
- interventi atti ad adattare gli impianti agli obblighi di Legge.

xiii) Fornitura temporanea di Gas

Qualora, a seguito di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, accertata dall'ente erogatore e comportante da parte dello stesso

il blocco dell'erogazione, sia necessaria la fornitura temporanea di gas, così come appurato nel corso del sopralluogo preventivo, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nella fornitura di apparecchiature per il riscaldamento e/o per la cottura di alimenti, tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell'intervento comprensivo del sopralluogo preventivo e di una seconda uscita del personale specializzato fino ad un massimale di € 520,00 per sinistro e per anno assicurativo. Si intendono escluse le spese di consumo che restano a carico dell'Assicurato.

In sede di erogazione della prestazione, all'Assicurato potrà essere richiesto il versamento di una cauzione per gli eventuali danni causati agli apparecchi forniti. La cauzione versata verrà restituita nel momento del ritiro degli apparecchi suddetti solo se questi risulteranno integri. Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- manutenzioni ordinarie all'impianto;
- interventi su parti di impianto e in ogni caso di pertinenza dell'Ente erogatore;
- interruzione della fornitura di gas da parte dell'Ente erogatore;
- impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore;
- guasti su parti di impianto di pertinenza condominiale e/o comuni;
- guasti su impianti di pertinenza dell'abitazione (caldaie, boiler e/o scaldabagno);
- interventi atti ad adattare gli impianti agli obblighi di Legge.

Il rimanente materiale di consumo a fine contratto non è rimborsabile e né ritirabile (bombola a gas).

- xiv) Invio di Personale specializzato nella fornitura di Acqua
Qualora, a seguito dell'attivazione della prestazione "Invio in emergenza dell'idraulico", sia necessaria la fornitura temporanea di acqua, dopo che l'idraulico intervenuto ha valutato la necessità di interrompere momentaneamente l'erogazione d'acqua, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di personale specializzato nella fornitura di acqua tenendo la Compagnia a proprio carico il costo dell'intervento comprensivo dell'uscita del personale specializzato fino ad un massimale di € 520,00 per sinistro e per anno assicurativo. Sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- sinistri dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
- guasti dovuti a negligenza dell'Assicurato;
- guasti dovuti a rottura delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari;
- interruzione della fornitura di acqua da parte dell'Ente Erogatore.

Si intendono escluse le spese di consumo che restano a carico dell'Assicurato.

Art. D.2 - Garanzie Plus

Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza
Ad integrazione dell'Articolo D.1 - Oggetto dell'assicurazione - Garanzie Base - è operante anche la seguente prestazione:

xv) Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici

Nel caso in cui l'Assicurato necessitasse di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale a carico del venditore), la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un tecnico nelle 24 ore successive alla segnalazione **esclusi sabato, domenica e festivi**.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per l'uscita e la manodopera fino ad un massimo di € 200,00 per sinistro.

Sono esclusi:

- tutti i costi relativi al materiale necessario alla riparazione che dovranno essere pagati dall'Assicurato;
- gli elettrodomestici coperti da garanzia del costruttore o del venditore, per le riparazioni e le procedure definite dalle garanzie in essere.

Art. D.3 - Delimitazioni, esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

- a) Ciascuna prestazione di assistenza può essere richiesta per un massimo di tre volte per anno assicurativo;
- b) in caso di sinistro l'Assicurato deve prendere immediatamente contatto con la Struttura Organizzativa, salvo il caso di oggettiva e comprovata impossibilità; in tal caso l'Assicurato deve contattare la Struttura Organizzativa appena ne ha la possibilità e comunque sempre prima di prendere qualsiasi iniziativa personale. L'inadempimento di tali obblighi, considerata la natura della prestazione assicurativa offerta, comporta la decadenza al diritto alle prestazioni di assistenza, valendo quale omissione consapevole e dolosa.
- c) tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri:
 - provocati o dipendenti da dolo del Contraente o dell'Assicurato;

- provocati o dipendenti da movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;
 - provocati o dipendenti da inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;
 - provocati o dipendenti da atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;
 - provocati o dipendenti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni;
 - provocati o dipendenti da gelo, umidità, stillicidio, ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;
 - provocati o dipendenti da usura o da carenza di manutenzione;
 - verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;
 - dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;
 - causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne, antenne, cavi aerei;
 - causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato;
 - conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto;
 - all'impianto nel quale si sia verificato l'evento se determinato da usura, da corrosione o difetti di materiale.
- È inoltre escluso tutto quanto non è espressamente indicato nelle singole prestazioni.
- d) qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più delle prestazioni indicate in polizza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione;
- e) la Struttura Organizzativa non assume responsabilità per ritardi conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a cause di forza maggiore;
- f) gli interventi su abitazioni di terzi e/o su parti di proprietà comune dell'edificio saranno effettuati solo dopo che la Struttura Organizzativa avrà ottenuto regolare autorizzazione da parte dei terzi proprietari, dell'amministrazione e/o dell'Autorità comunale eventualmente interessata. Qualora i danni dovessero essere attribuibili a responsabilità del condominio o di terzi, la Struttura Organizzativa avrà diritto di rivalsa diretta verso i responsabili per l'intero importo dell'intervento.

Art. D.4 - Modalità per la richiesta di assistenza

IMPORTANTE: non prendere alcuna iniziativa senza avere prima interpellato telefonicamente la Struttura Organizzativa.

L'Assicurato, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, facente capo al numero verde:

800-010.911

oppure, per chi chiama dall'estero, al numero di Milano:

02-58.28.62.08

Oppure, se non può telefonare, può inviare:

- un fax al numero 02. 58 38 42 34
- un telegramma a: EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano.

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

- i) Il tipo di assistenza di cui necessita;
 - ii) Nome e Cognome;
 - iii) Numero di Polizza;
 - iv) Indirizzo del luogo in cui si necessita di assistenza;
 - v) Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a chiamarlo nel corso dell'assistenza.
- Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

Norme che regolano la Sezione E) Tutela Legale

Premessa

La Compagnia provvede alla gestione dei sinistri di Tutela Legale ai sensi dell'articolo 164, comma 2, lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private – Decreto Legislativo 209/2005.

Art. E.1 - Oggetto dell'assicurazione

- i) La Compagnia, alle condizioni della presente polizza e **nei limiti del massimale convenuto**, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, **nei casi indicati in polizza.**
- ii) Tali oneri sono:
 - le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza deve essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;

- le indennità a carico dell'Assicurato spettanti all'Organismo di mediazione costituito da un Ente di diritto pubblico oppure da un Organismo privato **nei limiti di quanto previsto dalla tabella dei compensi prevista per gli organismi di mediazione costituiti da Enti di diritto pubblico. Tale indennità è oggetto di copertura assicurativa solo per le controversie riguardanti le seguenti materie, laddove elencate nelle prestazioni garantite e in relazione all'ambito di operatività della presente polizza:**
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
 - le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Compagnia ai sensi dell'Articolo E.5 punto iv);
 - le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti **purché scelti in accordo con la Compagnia** ai sensi dell'Articolo E.5 punto v);
 - le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
 - le spese di giustizia;
 - il contributo unificato (D. L. 11.03.2002 n° 28), **se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;**
 - le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
 - le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
 - le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato un arbitro per la decisione di controversie previste dalla polizza;
 - le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari e i compensi per la trasferta. Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Compagnia ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.**
- iii) È garantito l'intervento di un **unico legale** per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Articolo E.6 punto i).

Art. E.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

i) L'Assicurato è tenuto:

- a **regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo;**

- **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
- ii) La Compagnia non si assume il pagamento di:
- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
 - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
- iii) Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.
- iv) **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

Art. E.3 - Insorgenza del caso assicurativo

- i) Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
 - per gli atti di volontaria giurisdizione - **la data del ricorso o dell'istanza inoltrata all'Autorità giudiziaria;**
 - per tutte le restanti ipotesi - **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
- In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo **si fa riferimento alla data della prima violazione.**
- ii) La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
- **durante il periodo di validità della polizza**, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
 - **trascorsi 2 anni dalla decorrenza della polizza** per gli atti di volontaria giurisdizione;
 - **trascorsi tre mesi** dalla decorrenza della polizza, in tutte le restanti ipotesi.
- iii) Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela Legale, la carenza di 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, **mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**
- iv) La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini dell'Articolo E.4, **entro ventiquattro mesi dalla cessazione**

del contratto stesso. Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza della Compagnia precedente, il termine di denuncia dei sinistri insorti durante la vigenza della polizza precedente decorre dalla cessazione della presente polizza anziché dalla cessazione della polizza precedente.

- v) **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei Contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti. Tale dispositivo non si intende operante per tutte le polizze emesse senza soluzione di continuità della copertura.
- vi) Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
- **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
 - **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il **relativo massimale per caso assicurativo resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. E.4 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova

- i) L'Assicurato deve presentare alla Compagnia immediata denuncia di qualsiasi caso assicurativo non appena questo si verifici o nel momento in cui ne abbia avuto conoscenza.
- ii) La denuncia del caso dovrà essere completa, veritiera e corredata da idonea documentazione incluso ogni mezzo di prova a disposizione e necessario per permettere alla Compagnia di tutelare gli interessi dell'Assicurato. In mancanza, la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del caso, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

Art. E.5 - Gestione del caso assicurativo

- i) Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Compagnia si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.
- ii) Ove ciò non riesca, **se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo** e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Articolo E.6.
- iii) La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado

superiore di procedimento sia civile che penale **se l'impugnazione presenta possibilità di successo.**

- iv) L'Assicurato **non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Compagnia.**
- v) L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti **viene concordata con la Compagnia.**
- vi) La Compagnia non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici e Periti.
- vii) **In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Compagnia, la decisione può venire demandata, ferma la facoltà dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** La Compagnia avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. E.6 - Libera scelta del legale

- i) L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, **purché iscritto**:
- a) **presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia;**
 - b) **presso il foro del proprio luogo di residenza o sede legale.** Nel caso di scelta di cui al punto b), ove sia necessario per il legale incaricato domiciliarsi, la Compagnia fornisce a quest'ultimo il nominativo del legale domiciliatario e assicura la copertura delle spese di domiciliazione di cui all'Art. E.1 - Oggetto dell'assicurazione, comma ii). In fase giudiziale, l'Assicurato comunica alla Compagnia il nominativo del legale prescelto.
- ii) Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Compagnia può nominare direttamente il legale.
- iii) L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari per permettere alla Compagnia di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.
- iv) L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia.
- v) La Compagnia non è responsabile dell'operato dei legali.

Art. E.7 - Recupero di somme

- i) Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
- ii) Spettano invece alla Compagnia, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. E.8 - Estensione territoriale

- i) Nell'ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatti illeciti di terzi, di resistenza a pretese risarcitorie per danni extracontrattuali cagionati a terzi, nonché di procedimento penale l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in **Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori.**
- ii) **In tutte le altre ipotesi la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.**

Art. E.9 - Prestazioni garantite e soggetti assicurati

Le garanzie previste all'Articolo E.1 - Oggetto dell'assicurazione - vengono prestate al Contraente assicurato ed ai componenti del suo nucleo familiare **risultanti dal certificato di stato di famiglia.** al momento in cui si è verificato il caso assicurativo.

Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza le garanzie vengono prestate **unicamente a favore del Contraente.**

Art. E.10 - Garanzie Base

Le garanzie vengono prestate alle persone assicurate **nell'ambito della vita privata ed al Contraente nella veste di conduttore o proprietario di un immobile o parte di esso, purché costituente la dimora abituale dell'Assicurato indicata in polizza.**

Le garanzie valgono per :

- i) l'esercizio di pretese al **risarcimento di danni extracontrattuali** a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi;
- ii) resistere a **pretese risarcitorie per danni extracontrattuali** cagionati a terzi, **ove, ai sensi dell'Art. 1917 Cod. Civ., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile.** L'intervento della Compagnia è comunque condizionato all'esistenza ed effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile;
- iii) controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
- iv) **la difesa in procedimenti penali** per delitti colposi o contravvenzioni, compresi i casi di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamento),

oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;

- v) l'esercizio di **pretese risarcitorie extracontrattuali** che derivino da **incidenti stradali** nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria.

Art. E.11 - Garanzie Plus

Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

Ad integrazione dell'Articolo E.10 - Garanzie Base - le garanzie valgono per:

- i) controversie nascenti da presunte **inadempienze contrattuali**, proprie o di controparte, **sempreché il valore in lite sia superiore a € 250,00 ed inferiore a € 52.000,00**, fatta eccezione per quanto previsto all'Articolo E.12 - Esclusioni - lettera o);
- ii) controversie relative a **diritti reali o locazione;**
- iii) proporre all'Autorità Giudiziaria il ricorso per **l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali** degli immobili direttamente utilizzati dal Contraente;
- iv) **istanza di interdizione o inabilitazione, o di revoca di tali provvedimenti (Art. 417 e 429 Cod. Civ.) di un parente o di un congiunto.**

Art. E.12 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) per vertenze concernenti il **diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;**
- b) in materia fiscale e per le controversie devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo;
- c) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- d) per vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
- e) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- f) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di aeromobili, imbarcazioni da diporto, navi da diporto e natanti da diporto (ai sensi dall'Art. 3 del D. Lgs. 171/2005);
- g) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- h) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- i) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- l) controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge;
- m) per qualsiasi caso assicurativo inerente o derivante

- dall'esercizio della professione medica, della professione sanitaria di ostetrica, o dall'attività di lavoro autonomo o di impresa;
- n) per immobili o parte di essi non costituenti l'abitazione dell'Assicurato;
- o) per controversie relative alla compravendita, permuta di immobili e alla loro costruzione ex novo, comprese le controversie relative a contratti di appalto, fornitura e posa in opera di materiali;
- p) per i casi di adesione a class action;
- q) per i casi connessi alla circolazione stradale;
- r) per vertenze contrattuali con la Compagnia;
- s) per fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.

Condizioni Particolari

Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza

- Relative alle Sezioni A), B) e C)

Art. P.1 - Franchigia assoluta

Si conviene tra le Parti che per ogni sinistro la Compagnia corrisponderà l'indennizzo od il risarcimento liquidato a termini di polizza sotto detrazione della somma indicata nella Scheda di Polizza, che resterà a carico dell'Assicurato quale franchigia assoluta. Ove le condizioni di polizza prevedano già delle franchigie, le stesse si intendono assorbite dalla franchigia sopra pattuita. Restano fermi gli eventuali limiti di indennizzo o di risarcimento e gli scoperti previsti dalle condizioni di polizza con l'avvertenza che, in quest'ultimo caso, la franchigia sopra pattuita deve intendersi quale minimo di scoperto che resterà comunque a carico dell'Assicurato.

Art. P.2 - Indicizzazione dei capitali assicurati e del premio

Le somme assicurate, i massimali ed i relativi premi sono collegati agli indici dei "prezzi al consumo" pubblicati dall'Istituto Centrale di Statistica di Roma, in conformità a quanto segue:

- nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di settembre dell'anno precedente;
- alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più od in meno rispetto all'indice iniziale od a quello dell'ultimo adeguamento (od al loro equivalente), la somma assicurata, i massimali ed i corrispondenti premi verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Nel caso che, in conseguenza della variazione degli indici, la somma assicurata, i massimali ed i premi venissero a superare il doppio degli importi inizialmente stabiliti, od altri eventuali limiti specificati in polizza relativi alla presente clausola, sarà in facoltà della Compagnia e del Contraente di rinunciare all'aggiornamento della polizza, restando somma assicurata, massimali e premi quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato. Sono soggetti ad adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuale. Alla polizza è assegnato, come riferimento iniziale, l'indice specificato in polizza (base adottata dall'Istituto Centrale di Statistica: nazionale).

Art. P.3 - Collegamento con polizza Sun Power Plan

Il Contraente dichiara che gli impianti di pannelli solari termici e/o fotovoltaici posti a servizio del fabbricato assicurato sono coperti con la polizza Sun Power Plan indicata nella Scheda di Polizza. Pertanto le garanzie prestate dalla presente Polizza Abita 2U non valgono per gli impianti di pannelli solari termici e/o fotovoltaici già coperti con la polizza Sun Power Plan, che si intendono non assicurati con il presente contratto. Il Contraente si impegna a comunicare tempestivamente alla Compagnia l'eventuale cessazione o sostituzione della polizza Sun Power Plan oggetto della presente dichiarazione.

Art. P.4 - Vincolo

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della società vincolataria indicata sulla Scheda di Polizza. Pertanto la Compagnia si obbliga per tutta la durata della polizza:

- a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essere dichiarato e da essa riconosciuto al momento dell'apposizione del vincolo stesso;
- a conservarlo inalterato nonché a riportarlo nelle nuove polizze che sostituiscono le originali;
- a non liquidare nessun indennizzo se non con il consenso scritto della società vincolataria;
- a pagare direttamente alla società vincolataria l'importo della liquidazione dell'indennizzo, senza bisogno di concorso dell'Assicurato, salvo diversa disposizione scritta da parte della società vincolataria;
- a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto della società vincolataria ed a comunicare alla stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità e l'efficacia dell'assicurazione;
- a notificare alla società vincolataria - a mezzo lettera raccomandata, il mancato pagamento da parte del Contraente dei premi tutti di assicurazione, comunque valida ed efficace la polizza in corso fino a quando non siano

trascorsi 30 giorni dalla data in cui la lettera raccomandata sopra accennata è stata consegnata all'Ufficio Postale.

- Relative alla Sezione A)

Art. P.5 - SOS Casa

A) **Servizio PER:** in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza determinato da:

- a. incendio o fumo;
- b. acqua condotta, **purché siano stati danneggiati direttamente pavimenti in legno (parquet) o moquette, mobili di antiquariato, tappeti pregiati, arazzi;**

l'Assicurato potrà richiedere l'intervento della società PER Spa, specializzata in interventi di messa in sicurezza, salvataggio e ripristino, con sede operativa in Via W.Tobagi, 30 - 20068 Peschiera Borromeo (MI), utilizzando il numero verde: **800.322270** attivo 24h su 24h.

Premesso che la procedura per la determinazione e la liquidazione del danno rimane quella prevista dagli Artt. 13, 14 e 15 delle Condizioni Generali di Assicurazione, un Project Manager di PER Spa effettuerà un primo sopralluogo entro 6 ore dalla chiamata ed organizzerà, in accordo con l'Assicurato, entro le 24 ore successive le più opportune operazioni di primo intervento e messa in sicurezza. Le spese relative a tali interventi rimarranno a carico della Compagnia **fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro**, indipendentemente dagli esiti della liquidazione del danno. Nelle successive 48 ore il Project Manager di PER Spa contatterà il Perito incaricato dalla Compagnia e predisporrà un progetto di intervento per la bonifica ed il risanamento di quanto danneggiato, che metterà a disposizione del Perito e dell'Assicurato; le attività in esso previste ed i relativi costi, **se autorizzati dalla Compagnia**, costituiranno parte integrante della liquidazione del danno. L'Assicurato resta in ogni caso libero di decidere se procedere con i lavori previsti dal progetto o richiedere la liquidazione del danno secondo la normale procedura prevista dalla Condizioni Generali di Assicurazione.

B) **Alloggio sostitutivo:** in caso di sinistro indennizzabile a termini della Sezione A) di polizza che abbia determinato l'inagibilità dei locali assicurati dichiarata dalle Autorità competenti, la Compagnia garantisce il rimborso delle spese effettivamente sostenute dall'Assicurato per un alloggio sostitutivo durante il periodo in cui la dimora abituale è dichiarata inagibile. **La presente estensione di garanzia è prestata:**

- ad esaurimento di quanto garantito per Spese di Albergo all'articolo D.1, comma iv della Sezione D) Assistenza (se presente in polizza);

- fino alla concorrenza complessiva di € 5.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa.

Art. P.6 - Estensioni per impianti di pannelli solari termici e fotovoltaici

Le seguenti estensioni di garanzia sono prestate **esclusivamente per gli impianti di pannelli solari termici e fotovoltaici installati a tetto sul fabbricato assicurato, comprese le relative pertinenze.**

A) A parziale deroga di quanto previsto dall'Art.A.1, lettera h), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti ad impianti di pannelli solari termici e fotovoltaici causati da **fenomeno elettrico**, così come ivi definito. **Restano ferme, per quanto non espressamente derogato, le condizioni ed esclusioni previste per la succitata garanzia. In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo indennizzo superiore a € 2.500,00.** Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 5% con il minimo di € 250. Per la parte di danno agli inverter che siano in esercizio da oltre 5 anni in nessun caso la Compagnia pagherà somma maggiore di:

| Anni di esercizio inverter | Limite di indennizzo |
|----------------------------|----------------------|
| > 5, fino a 6 | € 1.500,00 |
| > 6, fino a 8 | € 1.000,00 |
| > 8, fino a 9 | € 500,00 |
| > di 9 | € 0,00 |

B) A parziale deroga di quanto previsto dall'Art.A.1, lettere n) ed o), la Compagnia risponde dei danni materiali e diretti ad impianti di pannelli solari termici e fotovoltaici causati da **eventi atmosferici e sovraccarico neve** così come definiti rispettivamente alle lettere n) ed o) di detto articolo. **Restano ferme, per quanto non espressamente derogato, le condizioni ed esclusioni previste per le succitate garanzie. In nessun caso la Compagnia pagherà per singolo sinistro e per anno assicurativo indennizzo superiore a € 20.000,00.** Agli effetti della presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00.

Art. P.7 - Abolizione franchigia

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione la Compagnia corrisponderà l'indennizzo senza applicazione della franchigia indicata in polizza per la garanzia colpita. **Resta invece**

ferma l'applicazione degli eventuali scoperti previsti per determinate tipologie di danno.

Art. P.8 - Garanzia limitata per il fabbricato

A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la copertura per il fabbricato assicurato è limitata esclusivamente alle garanzie di cui alle lettere:

- a) incendio;
 - b) fulmine;
 - c) esplosione e scoppio, non causati da ordigni esplosivi, fatta eccezione per quelli che siano presenti nel fabbricato ad insaputa del Contraente e dell'Assicurato;
 - d) implosione;
 - e) caduta di meteoriti, aeromobili, veicoli spaziali e satelliti artificiali, loro parti e cose da essi trasportate;
 - f) urto di veicoli stradali e natanti, non appartenenti al Contraente, all'Assicurato o alle persone delle quali deve rispondere;
 - g) onda sonora, determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
 - m) fuoriuscita di fumo, gas, vapori a seguito di guasto improvviso ed accidentale - non determinato da usura, corrosione, difetto di materiale o carenza di manutenzione - agli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
 - q) danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas o vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito gli stessi beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da essi;
 - r) guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità, nonché quelli prodotti dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio;
- di cui all'Art.A.1, nonché alle Condizioni aggiuntive sempre operanti di cui alle lettere a) Buona fede, b) Colpa grave e d) Rinuncia alla rivalsa dell'Art.A.2.

- Relative alla Sezione B)

Art. P.9 - Esclusione di gioielli, preziosi e valori

A parziale deroga delle Norme che regolano la Sezione B) Furto e Rapina l'assicurazione non vale per gioielli, preziosi, valori (compreso denaro) così come definiti nel Glossario all'interno della Nota Informativa. I limiti di indennizzo ad essi relativi presenti nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono pertanto inoperanti e nessun indennizzo sarà dovuto dalla

Compagnia per sinistri che abbiano interessato tali enti.

Restano invece in copertura, nei limiti di quanto per essi previsto all'Art. B.1, i guasti cagionati dai ladri in occasione di furto, rapina o estorsione consumati o tentati alle parti del fabbricato (o appartamento) costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, compresi armadi corazzati e casseforti.

- Relative alla Sezione C)

Art. P.10 - Esercizio dell'attività venatoria

A deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione (Articolo C.2 lett. q) ed Articolo C.3 lett. l)) la garanzia s'intende estesa alla responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività venatoria.

Art. P.11 - Garanzia limitata alla sola Responsabilità Civile della proprietà del Fabbricato

In deroga agli Articoli C.1 e C.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (Capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari e simili, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato assicurato, esclusi i danni conseguenti alla sua conduzione e ad ogni altro fatto della vita privata. Restano ferme le ulteriori esclusioni e le limitazioni previste agli Artt. C.3 e C.5 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. P.12 - Bed & Breakfast

A parziale deroga dell'Art. C.3, lettera c) l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati ai propri clienti nello svolgimento dell'attività di "BED & BREAKFAST", intendendosi per tale la fornitura dei servizi di alloggio e prima colazione svolta nella propria dimora abituale e/o nei locali direttamente comunicanti, avvalendosi della normale organizzazione familiare, il tutto in conformità alle norme di legge in vigore al momento del sinistro. La garanzia comprende il rischio derivante dalla somministrazione direttamente ai clienti e nel solo ambito dei locali oggetto dell'assicurazione di cibi e bevande di produzione dell'Assicurato, nonché il rischio dello smercio di prodotti alimentari di provenienza commerciale. L'assicurazione opera esclusivamente per attività di "BED & BREAKFAST" con non più di 6 posti letto.

Sono in ogni caso esclusi:

- i danni alle cose date in consegna e custodia all'Assicurato;
- i danni di furto alle cose portate dai clienti e non

consegnate all'Assicurato;
ferme le ulteriori esclusioni previste all'Art. C.3
delle Condizioni Generali di Assicurazione. L'assicurazione
è prestata con applicazione di una franchigia assoluta di
€ 100,00 per ogni sinistro.

Art. P.13 - Responsabilità civile dell'insegnante

A parziale deroga dell'Art. C.3, lettera c) l'assicurazione è estesa
alla responsabilità civile personale dell'Assicurato nello
svolgimento dell'attività professionale di insegnante di scuola
media, elementare, materna o nido d'infanzia quale prevista dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416 e successive modificazioni.

Si intendono incluse tutte le attività connesse quali esercitazioni
pratiche, gite scolastiche o attività parascolastiche, comprese le
eventuali lezioni di recupero effettuate presso il proprio domicilio.

**Sono esclusi i danni conseguenti a sequestri e scomparse
di persona, diffamazioni, infamie, molestie sessuali e ogni tipo
di discriminazione e abuso sessuale, nonché i danni morali
(senza danni fisici).**

Tavola riepilogativa dei limiti, degli scoperti e delle franchigie previsti in Polizza.

La presente tabella è fornita allo scopo di facilitare la comprensione delle condizioni di polizza, ma non ha alcun valore contrattuale. I limiti di indennizzo/risarcimento, gli scoperti e le franchigie applicabili in caso di sinistro sono esclusivamente quelli contenuti nei singoli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e nella Scheda di Polizza sottoscritta dal Contraente. I valori sotto riportati, ove non diversamente indicato, sono espressi in €.

Norme che regolano l'assicurazione in generale

| | |
|---------------------|---|
| Anticipo indennizzi | massimo acconto 100.000 per indennizzi non inferiori a 15.000 (Art. 22) |
|---------------------|---|

Sezione A) Incendio

| | |
|--|--|
| Fenomeno elettrico | 5.000 per sinistro e anno; franchigia 100 (Art. A.1.h) |
| Acqua condotta | franchigia 50 (Art. A.1.i) |
| Spese di ricerca e riparazione guasti | 2.000 per sinistro e anno; franchigia 150 (Art. A.1.l) |
| Eventi atmosferici | Limite per danni a tende frangisole 1.500 per sinistro e anno; franchigia (per tutti i danni) 150 (Art. A.1.n) |
| Sovraccarico neve | scoperto 5%, minimo 500, massimo 10.000 (Art. A.1.o) |
| Eventi sociopolitici | franchigia 150 (Art. A.1.p) |
| Spese di demolizione e sgombero | 15% dell'indennizzo (Art. A.1.s) |
| Spese per rimuovere, depositare e ricollocare il contenuto non danneggiato | 10% dell'indennizzo (Art. A.1.t) |
| Mancato godimento dei locali | 7.500 per sinistro e anno (Art. A.1.u) |
| Perdita pigioni | 7.500 per sinistro e anno (Art. A.1.v) |
| Spese per il rimpiazzo del combustibile | 1.500 per sinistro (Art. A.1.w) |
| Spese per il rifacimento o duplicazione di documenti | 500 per sinistro (Art. A.1.x) |
| Anormale produzione o distribuzione del freddo | 1.000 per sinistro e anno; franchigia 100 (Art. A.1.y) |
| Oneri di urbanizzazione/spese di progettazione/oneri di ricostruzione | 10% dell'indennizzo, massimo 10.000 (Art. A.1.z) |
| Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività economiche o dell'utilizzo di beni | 10% del massimale previsto per il Ricorso Terzi (Art. A.1-partita 3) |
| Onorario periti | 5% dell'indennizzo, massimo 5.000 (Art. A.2.c) |
| Rottura lastre | 1.000 per sinistro e anno; franchigia 100 (Art. A.2.e) |
| Cose portate in villeggiatura | 10% somma assicurata contenuto, fermi limiti di cui ad Art.A.6 (Art. A.2.g) |
| Cose presso terzi | 10% somma assicurata contenuto, fermi limiti di cui ad Art.A.6 (Art. A.2.h) |
| Contenuto trasportato su autoveicoli | 250 per sinistro e anno (Art. A.2.i) |
| Acqua piovana | 2.500 per sinistro e anno; franchigia 250 (Art. A.3.a) |
| Grandine su enti fragili | 2% somma assicurata fabbricato, minimo 2.500, massimo 10.000 per sinistro e anno; franchigia 250 (Art. A.3.b) |
| Rigurgiti fognature | 2.500 per sinistro e anno; franchigia 250 (Art. A.3.c) |
| Danni da gelo | 2.500 per sinistro e anno; franchigia 250 (Art. A.3.d) |
| Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione: | |
| • Gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni | 20% somma assicurata contenuto (Art. A.6.a) |
| • denaro | 5% somma assicurata contenuto, massimo 1.000 (Art. A.6.b) |
| • cose contenute nei locali di ripostiglio (non comunicanti) | 5% somma assicurata contenuto, massimo 500 per singolo oggetto (Art. A.6.c) |
| • pellicce, oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) mobili di antiquariato | 12.500 per singolo oggetto |

Sezione B) Furto e rapina

| | |
|--|---|
| Furto con mezzi di protezione non operanti in presenza di persone nei locali | scoperto 20% (Art. B.1.d) |
| Atti vandalici commessi dagli autori del furto | 15% somma assicurata contenuto (Art. B.1) |
| Guasti cagionati dai ladri | 2.000 per sinistro e anno (Art. B.1) |
| Furto di fissi ed infissi | 2.000 per sinistro e anno (Art. B.1) |
| Cose portate in alberghi o locali di villeggiatura di proprietà di terzi | 10% somma assicurata contenuto, fermi limiti di cui ad Art.B.4 (Art. B.1) |

| | | |
|---|--|------------|
| Rifacimento e duplicazione documenti | 500 per sinistro (Art. B.1) | |
| Furto e rapina contenuto cassette di sicurezza | 15.000 per sinistro in eccedenza a quanto garantito da Istituto di Credito (Art. B.1) | |
| Sostituzione serrature/potenziamento mezzi di chiusura | 500 per sinistro (Art. B.1) | |
| Utilizzo fraudolento carte di credito e bancomat | 500 per sinistro e anno in eccedenza a quanto garantito da Banca ed Ente emittente la carta (Art. B.1) | |
| Effetti personali all'interno di autovetture, roulotte o camper | 1.000 per sinistro e anno (Art. B.1) | |
| Spese sanitarie a seguito di scippo o rapina all'esterno dei locali | nei limiti della somma assicurata alla Partita 2, massimo 1.000 per sinistro e anno (Art. B.1) | |
| Condizioni di operatività: mezzi di chiusura non conformi / ponteggi | scoperto 20% (Art. B.3) | |
| Limiti di indennizzo relativi al contenuto della dimora abituale: | | |
| • Gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni | 40% somma assicurata contenuto, massimo 10.000 (Art. B.4.a) | |
| • denaro | 15% somma assicurata contenuto, massimo 1.000 (Art. B.4.b) | |
| • pellicce, oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) mobili di antiquariato | 50% somma assicurata contenuto, massimo 12.500 per singolo oggetto (Art. B.4.c) | |
| • cose contenute nei locali di ripostiglio (non comunicanti) | 10% somma assicurata contenuto, massimo 500 per singolo oggetto (Art. B.4.d) | |
| Aumento dei limiti di indennizzo per beni riposti in cassaforte e/o armadio corazzato nella dimora abituale: | | |
| • Gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni | 60% somma assicurata contenuto, massimo 15.000 (Art. B.5.a) | |
| • denaro | 15% somma assicurata contenuto, massimo 2.000 (Art. B.5.b) | |
| Dimora saluaria - Scoperto | Scoperto 20% | |
| Limiti di indennizzo relativi al contenuto dell'abitazione: | | |
| • Gioielli, preziosi e valori (escluso denaro), raccolte e collezioni | 30% somma assicurata contenuto, massimo 2.500 (Art. B.6.a) | |
| • denaro | 2% somma assicurata contenuto, massimo 500 (Art. B.6.b) | |
| • pellicce, oggetti pregiati (escluse raccolte e collezioni) mobili di antiquariato | 40% somma assicurata contenuto, massimo 2.500 per singolo oggetto (Art. B.6.c) | |
| • cose contenute nei locali di ripostiglio (non comunicanti) | 10% somma assicurata contenuto, massimo 500 per singolo oggetto (Art. B.6.d) | |
| Aumento periodico somma assicurata contenuto | 20% (Art.B.7) | |
| Coesistenza di più scoperti | Massimo 25% (Art.B.8) | |
| Sezione C) Responsabilità civile della famiglia | | |
| Proprietà e/o possesso di cani | Franchigia 500 cani impegnativi, Franchigia 100 altri cani (Art.C.2.k) | |
| Pratica del campeggio | Massimo 100.000 per sinistro ed anno (Art.C.2.o) | |
| Interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi | Massimo 25.000 per sinistro ed anno, franchigia 250 (Art.C.2.t) | |
| Inquinamento accidentale | Massimo 50.000 (Art.C.2.y) | |
| Incendio, esplosione, implosione e scoppio in villeggiatura | 10% massimale assicurato, massimo 150.000 (Art.C.2.aa) | |
| Incendio, esplosione e scoppio di veicoli in aree private | Massimo 250.000 per sinistro ed anno (Art.C.2.cc) | |
| | Anni di esercizio inverter | |
| | Limite di indennizzo | |
| | > 5, fino a 6 | € 1.500,00 |
| | > 6, fino a 8 | € 1.000,00 |
| | > 8, fino a 9 | € 500,00 |
| | > di 9 | € 0,00 |
| • Eventi atmosferici e sovraccarico neve | 20.000 per sinistro ed anno, scoperto 10%, minimo 250 (Art.P6.B) | |
| Bed & Breakfast | Franchigia 100 (Art.P12) | |

Articoli del Codice civile richiamati nel testo e nella Scheda di Polizza

Gli articoli sono riportati integralmente; nel testo e nella Scheda di Polizza può essere fatto riferimento anche soltanto a una parte degli stessi.

Art. 1341 - Condizioni generali di contratto

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 - Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1588 - Perdita e deterioramento della cosa locata

Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile.

È pure responsabile della perdita e del deterioramento cagionati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.

Art. 1589 - Incendio di cosa assicurata

Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo.

Quando si tratta di cosa mobile stimata e l'assicurazione è stata fatta per valore uguale alla stima, cessa ogni responsabilità del conduttore in confronto del locatore, se questi è indennizzato dall'assicuratore.

Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.

Art. 1611 - Incendio di casa abitata da più inquilini

Se si tratta di casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionatamente al valore della parte occupata. Se nella casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.

La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.

Art. 1892 - Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non l'avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto di impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione.

L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 - Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 - Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1897 - Diminuzione del rischio

Se il contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione. La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.

Art. 1898 - Aggravamento del rischio

Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio. Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.

Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.

Art. 1900 - Sinistri cagionati con dolo o con colpa grave dell'Assicurato o dei dipendenti

L'assicuratore non è obbligato per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per i casi di colpa grave.

L'assicuratore è obbligato per il sinistro cagionato da dolo o da colpa grave delle persone del fatto delle quali l'assicurato deve rispondere.

Egli è obbligato altresì, nonostante patto contrario, per i sinistri conseguenti ad atti del contraente, dell'assicurato o del beneficiario, compiuti per dovere di solidarietà umana o nella tutela degli interessi comuni all'assicuratore.

Art. 1901 - Mancato pagamento del premio

Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1914 - Obbligo di salvataggio

L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.

L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti. L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.

Art. 1915 - Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 - Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 1917 - Assicurazione della responsabilità civile

Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.

Art. 2359 - Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società

fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Art. 2952 - Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Condizioni particolari valevoli per i Soci - Assicurati di ITAS Mutua

Estratto dello Statuto

Art. 1 - Costituzione e Sede

E' costituita la Società di Mutua Assicurazione a responsabilità limitata, con la denominazione "ITAS – Istituto Trentino-Alto Adige per Assicurazioni società mutua di assicurazioni" o anche "ITAS Mutua", già eretta il 5 ottobre 1821 con la denominazione Istituto Provinciale Incendi.

La denominazione tedesca è "ITAS - Landesversicherungsanstalt Trentino-Südtirol V.V.a.G." o anche "ITAS Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit" ovvero «ITAS V.V.a.G. ».

ITAS Mutua ha sede in Trento. Esso può esercitare la sua attività sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Contribuzioni

A tale scopo i Soci-Assicurati si obbligano di contribuire con gli occorrenti mezzi, secondo le disposizioni del presente Statuto. La responsabilità dei Soci-Assicurati è limitata al solo pagamento dei contributi annui stabiliti dallo Statuto e finisce col cessare dell'assicurazione. La responsabilità dei Soci sovventori è limitata alle quote sottoscritte. È esclusa ogni garanzia sussidiaria. Le obbligazioni della Società sono garantite dal patrimonio sociale.

Art. 8 - Vincolo sociale

Il vincolo sociale nei confronti del Socio-Assicurato è obbligatorio per il periodo indicato nella polizza di assicurazione dallo stesso stipulata e si rinnova, unitamente al contratto di assicurazione, per l'ulteriore periodo indicato nella polizza o previsto dalla legge, qualora non venga esercitata la facoltà di disdetta, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa nonché delle clausole contrattuali. Salvo il caso in cui la morte del Socio-Assicurato comporti necessariamente la cessazione del rischio, gli eredi del Socio-Assicurato subentrano, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, solidalmente nel rapporto sociale, rispettivamente nell'assicurazione.

Nel caso in cui la legge e le condizioni generali di assicurazione stabiliscano il trasferimento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto d'assicurazione, il subentrante acquista la qualità di Socio-Assicurato.

La mora del Socio-Assicurato non risolve da sola il vincolo sociale, ferme rimanendo le conseguenze dell'inadempimento.

Art. 23 - Rappresentanza

La rappresentanza legale di ITAS Mutua spetta al Presidente ed in sua assenza od impedimento ai Vicepresidenti del Consiglio di amministrazione.

La firma sociale spetta al Presidente o ai Vicepresidenti; può essere delegata anche ad un amministratore e, per gli atti di ordinaria amministrazione ed in genere per quelli di assicurazione, al Direttore Generale o ad altre persone designate dal Consiglio di amministrazione.

La rappresentanza giudiziaria spetta ai rappresentanti legali, oltre che ai Dirigenti ai quali sia demandata dal Consiglio di amministrazione.

Copia integrale dello Statuto è a disposizione dei Soci – Assicurati presso la Sede dell'Agenzia.